

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1869

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE MARI

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Seguito della discussione del progetto di legge per l'unificazione legislativa delle provincie venete e mantovana, e termine del discorso del ministro di grazia e giustizia — Nuova domanda del deputato Morelli Salvatore, e risposta del guardasigilli. = Approvazione degli articoli di tre disegni di legge d'interesse minore. = Istanza del deputato Ricciardi per la relazione di petizioni — Osservazioni e dichiarazioni del deputato Torrigiani e del ministro per l'interno intorno a quelle sul macinato — Istanze e avvertenze dei deputati Berteza e Morpurgo — È stabilita una seduta per venerdì. = Approvazione dei due articoli del disegno di legge per l'adozione del Codice penale militare marittimo. = Discussione di quello per condono del biennio agl'impiegati dell'ex-regno delle Due Sicilie — Obbiezioni dei deputati Chiaves e D' Ayala, e chiarimenti dei deputati Di San Donato e De Pasquali, relatore — Gli articoli sono approvati. = Eccitamenti dei deputati Mariotti, Carini e Di San Donato per la presentazione di progetti di legge, e dichiarazioni del ministro per l'interno. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per la prescrizione delle partite di spese fisse non pagate. = Si riprende la discussione del disegno di legge sull'unificazione legislativa nelle provincie venete — Spiegazioni del deputato Pècile, e sue risposte al deputato Brenna — Discorso del relatore Panattoni in difesa del progetto — Annunzio di altri emendamenti — Domanda del deputato Sanminiatelli circa il nuovo Codice penale, e dichiarazione del ministro — Dichiarazioni e osservazioni d'ordine dei deputati Donati, Maldini e Chiaves — Si passa alla discussione dell'articolo — Aggiunta proposta dal ministro per la marineria — Emendamento del deputato Maldini, oppugnato dal guardasigilli — Incidente sul significato dell'emendamento del deputato Donati e sull'ordine della discussione, nel quale parlano il proponente ed i deputati Lovito, Rattazzi, Chiaves, Cicarelli, D'Ondes-Reggio Vito, Massari Giuseppe, Biancheri, avvocato, il presidente ed il guardasigilli.

La seduta è aperta al tocco.

CASTAGNOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

MASSARI G., segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,697. Vari proprietari della città di Manfredonia reclamano dalla rappresentanza nazionale perchè, prese in considerazione le sventure toccate a quegli abitanti e l'infelice stato a cui sono ridotti, voglia statuire che per tre anni successivi vadano dessi esenti dal pagamento della ricchezza mobile e del contributo della fondiaria.

12,698. La Camera di commercio ed arti di Milano sottopone alla considerazione del Parlamento le osservazioni che la inducono ad invitarlo a non accogliere la proposta di legge d'iniziativa parlamentare sulla proprietà mineraria.

12,699. La Giunta del municipio di Sant'Agata Feltria, provincia di Urbino, fa istanza perchè il progetto di legge sulle fabbricerie venga rigettato.

ATTI DIVERSI.

BBERTEZA, segretario. Vennero fatti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal signor Giorgio Briano — Il marchese Cesare Alfieri di Sostegno, copie 220;

Da G. M. — Osservazioni e proposte di riforma delle amministrazioni interne dello Stato, copie 200;

Dal direttore del giornale *Il Giovane Municipio* — I pubblici ufficiali e la legge 14 aprile 1864 sulle pensioni. Lettera del professore Maineri all'onorevole deputato Angelo Bargoni, copie 50.

Dal prefetto di Modena — Atti del Consiglio provinciale di Modena, anno 1868, copie 2;

Da S. E. il ministro dei lavori pubblici — Relazione statistica del Commissariato generale delle strade ferrate sulle ferrovie italiane, copie 520;

Dal cavaliere Celestino Peroglio — Suo discorso letto in Torino in occasione della festa scolastica del-

l'anno 1869 intorno ai meriti civili, letterari ed artistici di Massimo d'Azeglio, una copia;

Dal professore Antonio Noya — La politica di Niccolò Machiavelli, copie 2;

Dall'associazione degli avvocati di Milano — Studi e proposte intorno al progetto di legge per l'unificazione giudiziaria nelle provincie venete e mantovana, copie 500;

Dall'amministrazione della Cassa dei risparmi di Forlì — Conto reso di quel Consiglio amministrativo per la gestione dell'anno 1868, copie 3;

N. N. — Sentenza magistratale proferita dal pretore di Reggio nella causa promossa dal padre Pierucci contro il municipio di Reggio Emilia, copie 2.

TORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torre sul sunto delle petizioni.

TORRE. Vorrei pregare l'onorevole presidente d'interporre l'autorevole sua voce perchè si riferisca di urgenza la petizione 12,695, colla quale molti proprietari della città di Manfredonia chiedono alcuni provvedimenti urgenti per riparare alla sventura che li ha colti dell'invasione delle cavallette.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Per motivi di salute il deputato Guerrieri-Gonzaga chiede un congedo di giorni 7.

Per privati affari il deputato Serristori chiede un congedo di giorni 8; il deputato Antonini di 4; il deputato Petrone di 5; il deputato Ferri di 15; il deputato Villano della Polla di 3.

Per ragioni di pubblico servizio il deputato Cavalletto chiede un congedo di giorni 8.

(Codesti congedi sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA NEL VENETO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa delle provincie venete e mantovana.

Il signor ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare per continuare il discorso cominciato ieri l'altro.

PIRONI, ministro di grazia e giustizia. Continuando il discorso interrotto nell'antecedente seduta, mi asterrò dal rilevare ancora altri inconvenienti che verrebbero dalla permanenza delle attuali leggi nel Veneto.

Furono già molti di essi accennati dagli oratori che sostennero l'immediata unificazione; non per tanto ve n'hanno alcuni che sono più degni di nota e che, se non fosse l'amore di brevità e la necessità che questa legge sia al più presto discussa, io verrei enumerando. Ond'è che passo direttamente a discorrere della convenienza dell'immediata applicazione del Codice com-

merciale, ed intorno all'emendamento proposto dagli onorevoli Lampertico e Piccoli, riservandomi, quando essi l'avranno svolto, di aggiungere alcune altre avvertenze che non siano nei termini generali a cui sono limitate per ora le mie osservazioni.

Non v'ha dubbio, o signori, che la legge cambiarla offre dei vantaggi; essa, decretata a Norimberga ed estesa a tutta la Germania, contrassegnò un mezzo necessario a quella nazione allora divisa in molti piccoli Stati, i quali erano portatori di valori diversi in carta-moneta ed in specie metalliche diverse; era necessario, dico, che si desse alla cambiale quasi la valuta di una polizza a vista, e che la cambiale servisse a stringere i vincoli commerciali fra tanti piccoli Stati separati da tante barriere doganali. Ecco come la pronta solvibilità nel sistema cambiario che allora prevalse, la pronta trasmissibilità di questi valori suppliva a tutti codesti inconvenienti.

E fa meraviglia, che dove la divisa Germania rintracciava in siffatti mezzi fittizi un elemento di quell'unità a cui allora aspirava col desiderio, e che ora è divenuta un gran fatto nazionale, ed è ancora per estendersi per quanto è lungo il Reno, ed ai confini del mare del Nord e del Baltico, fa meraviglia, dico, che la Germania che cercava unificarsi in queste leggi, almeno dal lato commerciale, non sia d'esempio a noi Italiani, già uniti, a non dividerci nelle leggi del commercio. (*Bene!*)

Ma, signori, è egli giusto, è egli naturale che il medesimo paese abbia diverse leggi pegli scambi, abbia una differente legislazione pei contratti da porto a porto? Che nei porti di Messina, di Livorno e di Genova vi sia un sistema di cambi, ed in quello di Venezia ve ne sia un altro? Che intorno alle obbligazioni cambiarie segnate in questi diversi porti, i giudici emettano le loro decisioni, ora secondo le leggi del Veneto, ora secondo le leggi italiane?

Non vi ha alcuno che non veda questi inconvenienti, anche messi in raffronto dei vantaggi che vi sono nell'essenza delle cambiali secondo il Codice austriaco.

Io accennava poc' anzi un primo trovato per rendere i valori più facilmente e più prontamente trasmissibili, ed agevolare così i commerci tra tanti piccoli Stati, quanto conveniva allora alla Germania divisa da tante barriere doganali. Ora, o signori, metteremo noi queste barriere nella nostra Italia fra porto e porto, fra città e città, fra piazza e piazza di commercio?

Soggiungo che, se io convengo della superiorità delle cambiali secondo la legge cambiaria austriaca, non è per questo che io dica che i valori segnati nelle nostre cambiali non abbiano piena efficacia e non ritrovino pronta riscossione sulle piazze; anzi, se bisogna argomentare dal modo come finora ha funzionato la nostra lettera di cambio nelle permutazioni del nostro commercio sia colla Francia, sia col Belgio, sia con altri

Stati, non ci siamo ancora accorti che ci facesse difetto questo grande miglioramento.

Dico ancora di più, che sebbene si convenga delle superiorità della polizza cambiaria austriaca, nondimeno è da vedere l'effetto che giuridicamente se ne può ottenere. Infatti senza protesto si va innanzi e si trasmette al giratario facilmente; ma, quando siamo all'esazione della polizza, quando siamo al giudizio contro un debitore moroso o contro un mercatante fraudolento, domando io quali sono i mezzi che appresta il Codice austriaco in questa parte che è pure così sostanziale alla questione. Ebbene: il Codice austriaco non ha nessun processo per fallimento commerciale, il Codice austriaco non tratta i mercatanti fraudolenti o falliti con un giudizio speciale.

Quando si va al mercatante per realizzare l'obbligazione, se costui dichiara il fallimento, sia colposo o non colposo, che mezzo resta?

Resta al mercatante il mezzo di entrare nel giudizio di concorso con tutti i creditori prescritto dal *procedimento edittale*, benchè non altrimenti che creditori civili; perocchè il Codice di commercio austriaco non istabilisce alcun procedimento per giudizio di fallimento. E siccome il debitore civile vien confuso dal Codice penale col debitore fraudolento commerciale nel giudizio e nella pena per bancarotta dolosa, così un creditore commerciale non ha un tribunale che discuta il fallimento del suo debitore. Niente affatto: ma deve andare innanzi ai tribunali civili e disputare con tutti i creditori portatori di obbligazioni civili, e andare in concorso con essi per essere liquidata la quota che a lui spetta; per modo che non vi è giudizio di fallimento propriamente detto, tra commercianti nel Veneto.

E quale è l'altra conseguenza? La è questa: che si debbe nel giudizio di fallimento commerciale discutere tutti i titoli dei creditori che vengono in concorso per titoli civili, e non basta ancora; le lungaie che si verificano per questi fatti, gli inceppamenti del commercio, la nessuna facilità di liquidare i crediti commerciali è così evidente, che spesso si sono trovati giudizi di fallimento che durarono 10, 15, 20 ed anche 30 anni, avvegnachè dai riscontri che mi risultano da quadri statistici trovo che vi sono stati giudizi che hanno sorpassato questo periodo, sicchè quando gli onorevoli Lampertico e Piccoli con un loro emendamento proponevano che si accettasse la legge cambiaria alemanna, non si avvedevano dell'ostacolo che la liquidazione di questi valori trova nel Codice di commercio austriaco.

Io ciò pongo innanzi per la non accettazione della permanenza dell'attuale legge commerciale nel Veneto, e delle leggi cambiarie, ma ancora per la non accettazione dell'emendamento, riservandomi, dopo lo sviluppo di esso, di dire le ragioni speciali che mi inducono a non poterlo accettare.

Ora l'accettazione della legge commerciale austriaca e della legge cambiaria, oltrechè ripugnerebbe al concetto generale dell'unità e alla grande necessità che i rapporti commerciali siano regolati dalla medesima legge, dai medesimi tribunali ed abbiano le medesime norme per tutti gli Italiani ed in qualunque porto o piazza in cui queste obbligazioni vengano stipulate, oltre a questo indurrebbe, l'emendamento presentato, la necessità di rivedere tutto il Codice di commercio ne' singoli suoi rapporti e disposizioni, quale cosa non è lavoro nè facile, nè da farsi in tempo breve, nè in questa urgenza di circostanze in cui soltanto si discute se sia conveniente applicare al Veneto e al Mantovano le leggi italiane. E diffatti, o signori, non si potrebbe con uno studio leggiero e senza internarsi nei casi singoli che presenta questa vasta e complicata materia delle cause commerciali, non si potrebbe ammettere una facile e pronta sostituzione come l'emendamento suona.

E da ultimo, o signori, io credo che non si possa in guisa veruna sostituire una legge all'altra, e rifondere le leggi nostre già pubblicate per tutta Italia, senza turbare profondamente i rapporti che oggi abbiamo con tutte le nazioni con cui siamo in buone relazioni commerciali.

Detto questo, io non voglio prolungare di più la discussione generale su questa parte della legge.

Non dirò altro che brevi parole intorno all'ordinamento giudiziario. Io non percorrerò nè raffronterò l'ordinamento nostro coll'ordinamento veneto. Il modo come nel Veneto sono costituiti i tribunali è affatto diverso dall'ordinamento che risponde alla nostra procedura civile, alla nostra procedura penale, alle istituzioni fondamentali che governano il paese. Ivi il pretore, od un giudice singolo, il pretore forese che non è nella giurisdizione di un tribunale, ha la piena giurisdizione del tribunale collegiale, quando non si tratti di cause matrimoniali, o fidecommissarie, o feudali. Quivi il tribunale civile è anche tribunale criminale, e giudica e condanna a morte. Quivi in appello non vi ha discussione pubblica, non vi ha mezzo di pubblica difesa; ed al sommo della magistratura civile e penale vi è il tribunale di terza istanza.

Non entrerò a discutere di quest'alta magistratura, di cui è stato lungamente trattato in quest'Aula, e su cui alcuni ancora pretendono di poter elevare sui ruderi del vecchio qualche cosa di nuovo; perocchè il sistema della Cassazione è così intimamente legato a tutte le compagini della nostra legislazione, che, come esso ne è il complemento, è da riguardarsi politicamente come il potere equilibratore di tutti i poteri che oscillano nello Stato.

Messa all'apice delle nostre istituzioni giudiziarie, la Corte di cassazione mira allo sviluppo progressivo della giurisprudenza in quanto a scienza, e mantiene

salda la legge nella sua parte fondamentale; onde rappresenta un potere eminentemente conservatore ed indipendente tra i conflitti di partiti politici.

I magistrati veneti non hanno nulla di somigliante con noi. Ivi non vi è pubblico Ministero, ivi non vi è quella gradazione tra i giudici di un tribunale inferiore e quelli d'un tribunale superiore, manca un tribunale superiore che proceda con le medesime forme di pubblicità e che rivegga il fatto del tribunale inferiore in contraddizione ed in presenza delle parti; onde l'ordinamento giudiziario italiano contrassegna nei Veneti un grande progresso; e se rimutamenti e rimaneggiamenti possono e debbono farsi, come alcuni ritengono, se debbono portarsi dei complementi in questa parte degli ordinamenti italiani, i Veneziani non avranno a dolersi più degli altri, avvegnachè gli ordinamenti (ed i mutamenti quando saranno effettuati) saranno applicati a tutti.

Nulla dico della necessità della pronta applicazione delle altre leggi che sono d'ordine pubblico, di necessità della vita comune, come, per esempio, la legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e quella sul contenzioso amministrativo. E non sarei per nulla ripugnante a ritenere, come sarà detto quando degli emendamenti si discorrerà, l'aggiunta di alcune leggi organiche e di alcuni decreti i quali sono stati da alcuni membri della Camera richiesti d'aggiungersi al progetto di legge in discussione. Onde è che, riassumendo, o signori, questo che generalmente mi è avvenuto di osservare in questa discussione, io credo che, smesso ogni amore per ciò che una volta potè essere nostro e potè essere soggetto delle nostre affezioni, e sollevandoci ad un amore più nobile, anche con sacrificio di una parte delle nostre credenze e dei nostri affetti, proponimento della legge attuale è quello di far divenire pienamente italiana la Venezia, che è unita già per territorio all'Italia; italiana, dico, nelle leggi, nei rapporti civili, nei rapporti politici, nei rapporti penali, nelle condizioni della vita, nell'esercizio della libertà, in tutto ciò insomma che costituisce la vita civile, morale ed economica di un popolo. Quando le Signorie Vostre si solleveranno a quest'alto concetto, io credo che ogni altro contendere sarà finito, e tutto ciò che c'è da rifare sarà studiato dal Ministero e dalla Commissione che ne ha preso impegno, e in tutto ciò che c'è da riformare sarà con comune consiglio provveduto perchè il più prontamente possibile siano i comuni desiderii soddisfatti.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole guardasigilli avrebbe ora bisogno di recarsi in Senato, si potrebbe, se la Camera lo stima, dar passo ai progetti di legge di minor importanza iscritti nell'ordine del giorno, i quali probabilmente non daranno luogo a discussione.

Se non vi sono opposizioni, si riterrà che questa mia proposta sia accolta.

(È accolta.)

MORELLI SALVATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORELLI SALVATORE. Sabato ultimo l'onorevole guardasigilli mi promise rispondere nella tornata di oggi a queste interrogazioni: 1° io chiedeva sapere da lui, se per agevolare la pubblica istruzione voglia concedere, anche precariamente ai comuni che glieli domandano per l'uopo, almeno i seminari chiusi dai vescovi, nel colpevole scopo di non ottemperare alle leggi dello Stato; 2° se voglia attuare completamente la legge del 1866, sciogliendo le residuali corporazioni religiose, ed invertendone i monasteri ad uso di educandati popolari; 3° se da ultimo, in conseguenza dell'articolo 6 di questa legge, trovandosi a Sessa Aurunga due conventi, l'uno abitato da sei monache, e l'altro da nove, voglia sgombrarli, come esige la ragione, l'economia e la civiltà, oppure fondere le quindici suore in un solo convento, per adibire o una di quelle spaziose località, o entrambe al nobilissimo uso dell'educazione laica femminile, pel cui fine invano quel benemerito municipio ne ha fatto istanza finora all'economato di Napoli.

Essendo questo, sotto tutti i riguardi, un argomento di somma importanza, io spero che meriterà dal guardasigilli, non l'evasione dei predecessori, ma una risposta efficace e soddisfacente alle supreme esigenze del paese, che riconosce ormai nell'istruzione la pietra filosofale della sua futura prosperità.

PIRONI, ministro di grazia e giustizia. Io non recedo dalla mia promessa, solamente fo osservare all'onorevole Morelli che da una parte ho dovuto sostenere la lunga discussione che ora procede; dall'altra la sua interpellanza che raccoglie diversi capi vuole essere riguardata sotto più punti di vista ed ha bisogno di molti studi; ciò posto come non dissento di dare una risposta a tempo opportuno, così gli dico che sinora il tempo mi è mancato assolutamente per potermi applicare a tanti capi della sua domanda.

MORELLI SALVATORE. Prendo atto della risposta dell'onorevole ministro, e spero che in breve tempo possa soddisfare alla mia domanda.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL COMPUTO DELLE CAMPAGNE DI GUERRA DEI MILITARI RIFORMATI.

PRESIDENTE. Si metterà in discussione il progetto di legge pel computo delle campagne di guerra dei militari riformati. (V. Stampato n° 279.)

Interrogo l'onorevole ministro della guerra se acconsente che si apra la discussione sul progetto della Commissione.

BERTOLÈ-VIALE, ministro per la guerra. Acconsento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lacava aveva chiesto la parola.

LACAVALA. Se si mette in discussione la legge sul com-

puto delle campagne di guerra dei militari riformati con diritto a pensione vitalizia, la mia mozione d'ordine non avrebbe più luogo.

La mia mozione d'ordine è che, siccome il signor ministro guardasigilli ha detto che si tratterà pochissimo al Senato, così mi parrebbe opportuno che, anzichè sospendere la discussione del progetto di legge di unificazione legislativa, la si continuasse prendendo la parola l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. In assenza del ministro non sembra conveniente.

Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge per computo delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione vitalizia.

Ne do lettura:

« Art. 1. Nel determinare le pensioni di riforma ai militari, si terrà conto delle campagne di guerra e del servizio militare a bordo dei regi legni armati in tempo di pace, e sulla costa in tempo di guerra marittima, computando a norma degli articoli 18 e 24 delle leggi 27 giugno 1850, n° 1049, e 20 giugno 1851, n° 1208.

« Art. 2. I militari già provvisti di pensione di riforma, ai quali non siano state calcolate le campagne di guerra, nè sia stato tenuto conto dell'aumento del terzo del servizio summentovato, sono reintegrati nel diritto all'aumento di pensione che per tale computo sia loro per competere. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

(Gli articoli sono approvati senza discussione.)

ISCRIZIONE SUL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO DELLE OBBLIGAZIONI DELLA GIÀ SOCIETÀ DELLE FERROVIE TORINO-CUNEO-SALUZZO.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla discussione del progetto di legge per iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico delle obbligazioni della già società della ferrovia Torino-Cuneo-Saluzzo. (V. Stampato n° 265.)

« Art. 1. I debiti contratti dalla già società anonima per la strada ferrata da Torino a Cuneo e Saluzzo, a seguito dell'autorizzazione data dai regi decreti 26 marzo 1855 e 21 agosto 1857, ai quali lo Stato, in dipendenza della cessione fatta al medesimo dell'esercizio di detta ferrovia con atto stipulato il 17 luglio 1859, ed approvato colla legge 18 stesso mese ed anno, deve provvedere in conformità del regio decreto 23 dicembre 1859, numero 3821, e della convenzione 30 giugno 1864, approvata per legge del 14 maggio 1865, con cui la ripetuta strada veniva ceduta dallo Stato alla società ferroviaria dell'alta Italia, e che a partire dal 1° luglio 1865 trovavansi ridotti ed accertati nella complessiva somma capitale nominale di lire 12,145,000, rappre-

sentata da 10,680 obbligazioni di prima emissione da lire 400 ciascuna, e da n° 15,746 obbligazioni di seconda emissione da lire 500 ciascuna, saranno inclusi nel Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia, in aggiunta ai debiti enumerati nell'elenco *D* annesso alla legge del 4 agosto 1861, n° 174. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Pel servizio degli interessi e dell'ammortamento delle suddette obbligazioni dell'anno 1869 e degli anni successivi saranno stanziati gli occorrenti fondi nei bilanci annuali dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 3. È approvato lo stanziamento di lire 1,715,185 nel bilancio del Ministero delle finanze per l'anno 1869, parte 1°, titolo 2° *Spese straordinarie*, per regolarizzare i pagamenti eseguiti pel servizio di dette obbligazioni del secondo semestre 1865, e degli anni 1866, 1867 e 1868, cioè:

	Interessi	Ammortamento	Totalità
2° semestre 1865	224,895 »	20,200	245,095 »
Anno 1866 . . .	448,595 »	41,200	489,795 »
Id. 1867 . . .	446,957 50	43,400	490,357 50
Id. 1868 . . .	445,237 50	44,700	489,937 50
Totali . . .	1,565,685 »	149,500	1,715,185 »

(È approvato.)

DEROGA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 1866 RIGUARDANTE LA BADIA DI SAN MARTINO DELLA SCALA PRESSO PALERMO.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del disegno di legge per deroga alla disposizione dell'articolo 33 della legge 7 luglio 1866, in quanto riguarda la Badia di San Martino della Scala presso Palermo. (V. Stampato n° 296.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È abrogata, per la Badia di San Martino della Scala presso Palermo, la disposizione contenuta nell'articolo 33 della legge del 7 luglio 1866, numero 3036. »

(È approvato.)

« Art. 2. I termini risultanti dalla legge suddetta decorreranno, in quanto alla Badia di San Martino della Scala, dalla promulgazione della presente. »

(È approvato.)

INCIDENTE SULLA RELAZIONE DA FARSI DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

RICCIARDI. In primo luogo debbo far un'osservazione.

Abbiamo votato senza discussione alcuna tre disegni di legge. E fin qui non trovo da ridire gran cosa, poichè, se non si discusse, provenne ciò dal non credersi dalla Camera esservi opposizione da fare alle leggi proposte; ma lo strano sta in questo, che niuno dei tre relatori è comparso al banco della Commissione, eppure avrebbe potuto sorgere qualche difficoltà, nascere qualche obbiezione, per cui fosse stata necessaria una risposta. È questo uno sconcio, il quale mi sembra doversi evitare per lo avvenire.

Poichè ho la parola, ricorderò alla Camera che la seduta di venerdì doveva essere consacrata alle petizioni, ma ciò non potette aver luogo per due ragioni, cioè: 1° perchè la Commissione preposta alle petizioni non si trovò in numero...

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare.

RICCIARDI... 2° perchè la discussione relativa all'inchiesta parve alla Camera dover meritare la preferenza.

Ora io, d'accordo coll'onorevole Torrigiani, presidente della Commissione per le petizioni, proporrei che la seduta di giovedì avesse luogo unicamente allo scopo di esaminare le petizioni, tanto più poi che prevedo impossibile, in questo scorcio di Sessione, il destinare loro altra seduta. Vi aggiungi esservi, fra le altre, cinque o sei petizioni di molta importanza, che bisogna finalmente discutere, agitando poi soprattutto la questione del macinato, la quale pende da sì lungo tempo.

PRESIDENTE. Quanto alla prima avvertenza fatta dall'onorevole Ricciardi, mi permetto di osservargli che, per quanto riguarda i tre disegni di legge oggi approvati dalla Camera, i relatori vi erano, e, tra gli altri, l'onorevole Piccoli, relatore del secondo progetto di legge che si è votato, venne al banco della Presidenza ad intendersi con me; ma, siccome non si sollevò veruna discussione, non si credette necessario che si muovesse dal banco delle Commissioni la Giunta che già vi era per mettersene altre, le quali si succedessero rapidamente.

Quanto all'altra osservazione messa innanzi dall'onorevole preopinante, ha facoltà di parlare il deputato Torrigiani.

TORRIGIANI. Aveva domandata la parola l'onorevole Piroli, e credo per proporre che, invece di giovedì, fosse la tornata per petizioni fissata a venerdì. Le ragioni per questo mutamento le potrà dire l'onorevole Piroli; ma se mi permette l'onorevole presidente, io volevo

fare un'altra osservazione. È verissimo che da lungo tempo si parla nella Camera di questa benedetta tornata, la quale deve portare per frutto la relazione delle petizioni sul macinato; ma l'onorevole ministro dell'interno nella penultima tornata, se non erro, mostrò alla Camera come egli, preoccupandosi alla sua volta di questa grave questione, abbia chiamato a sè il presidente della Commissione d'inchiesta, da cui si aspetta un rapporto sui fatti avvenuti nell'Emilia per l'applicazione della tassa sul macinato.

Mi pare ancora, se non erro, che gli affidamenti dati dal ministro dell'interno fossero che entro la settimana questo rapporto sarebbe stato presentato. Ad ogni modo io debbo dire alla Camera che, appunto preoccupandomi altamente di questa questione, mi sono fatto debito di penetrarvi nel vivo esaminando attentamente queste petizioni.

Io posso quindi dichiararmi pronto agli ordini della Camera. Se la Camera crede che, indipendentemente dal rapporto che si aspetta dalla Commissione, si debbano riferire queste petizioni, sarà bene che lo decida, inquantochè essendovi una sua deliberazione anteriore colla quale essa aveva divisato d'intendere la relazione delle petizioni sul macinato dopo che il rapporto fosse stato presentato, è naturale che oggi la Camera dovrebbe decidere diversamente dalla sua decisione anteriore.

FERRARIS, ministro per l'interno. Io ricordo all'onorevole Torrigiani quello che già ho avuto l'onore di dichiarare; ma sarebbe eziandio opportuno che egli volesse rendersi capace di una circostanza, ed è questa: la Commissione d'inchiesta deve avere per iscopo di accertare i fatti e di appurarne le cause.

L'ordine del giorno esige che, quando l'inchiesta avrà accertati i fatti e le cause, allora si propongano i provvedimenti. La Commissione d'inchiesta si deve radunare quest'oggi per prendere le sue conclusioni. Io credo che un qualche intervallo di tempo ci voglia perchè queste conclusioni vengano ridotte in atto e possano essere oggetto di una presentazione. Fatta questa presentazione, i due dicasteri che ci possono essere interessati, cioè quello dell'interno per la pubblica sicurezza e quello delle finanze sul merito della legge, debbono aver campo di studiare questi provvedimenti. Quindi io dichiaro (e credo d'interpretare le intenzioni dell'onorevole mio collega il ministro delle finanze) di essere assolutamente pronto ad occuparmi immediatamente di questa cosa. Spero che il nostro esame potrà essere compiuto sulla fine della presente settimana; ma a me pare che difficilmente potrebbe intraprendersi una discussione con qualche effetto pratico quando io non potessi ancora pronunziarmi, nè in ordine ai fatti nè in ordine alle cause; nè vorrei pregiudicare la questione in ordine ai provvedimenti che si potessero prendere. Io mi dichiaro agli ordini della Camera; ma spero che la Camera si vorrà rendere

capace di questa duplice difficoltà che si oppone a che la discussione possa aver luogo immediatamente finchè il lavoro non sia compiuto ed abbia potuto essere studiato.

PIROLI. Io ho chiesta la parola per ricordare alla Camera che ieri l'altro, sulla mozione dell'onorevole Monti accettata dal ministro, si è fissata per giovedì la discussione di una legge la cui urgenza è da tutti sentita, dico la legge che provvede a togliere nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e del Napoletano la sospensione decretata nel 1862 della determinazione della somma da pagarsi dai patroni delle cappellanie laicali e dei benefizi soppressi da leggi anteriori.

Ora io pregherei gli onorevoli colleghi, i quali insistono che sia fissata per giovedì la relazione delle petizioni, a volere scegliere un altro giorno, od almeno a consentire che, prima delle petizioni, stia fermo all'ordine del giorno di giovedì il progetto di legge accennato.

TORRIGIANI. Pare a me che la Camera potrebbe destinare la giornata di venerdì per riferimento di petizioni, e credo che l'onorevole Ricciardi non si opporrà a questa breve dilazione.

Quanto alle cose dette dall'onorevole ministro dell'interno, mi piace di osservare anzitutto che non sono in nessuna contraddizione con quello che io aveva avuto l'onore di annunciare prima alla Camera.

Queste petizioni riguardano questioni importanti; qui non si tratta già della maggiore o minore tassa, dei maggiori o minori effetti della sua applicazione; si tratta dell'industria dei mulini, la quale, dobbiamo dirlo apertamente, è in una condizione deplorabile, appunto perchè la tassa non ha potuto avere quella completa e genuina applicazione che la Camera aveva voluto colla legge che essa ha adottato.

Ora io pregherei l'onorevole ministro dell'interno a vedere se la relazione fatta su queste petizioni davanti alla Camera, e la discussione a cui potranno dar luogo in quel momento, invece di funestare menomamente l'andamento delle cose, non possano accelerarlo e completarlo; poichè è evidente che quando la Camera avrà potuto rendersi conto della condizione in cui è l'industria dei mulini in Italia (e quando dico l'*industria dei mulini*, dico una cosa estremamente grave), la Camera, dico, allora, nel caso che lo creda conveniente, potrà mandare queste petizioni al Ministero, ed il Ministero, in possesso di queste petizioni, in possesso del rapporto fatto dalla Commissione e dei lumi che la discussione della Camera potrà fornire, io credo che giudicherà con molta maggior cognizione di causa.

Vede dunque l'onorevole ministro dell'interno che è ammissibilissima la determinazione di udire il riferimento delle petizioni, dico di quelle le quali alludono alla grave questione dell'industria della macinazione

dei cereali, che, ripeto, è gravemente turbata in questo momento in una parte rilevantissima d'Italia.

Se la Camera, nella sua saviezza, crederà di dover mandare queste petizioni al Ministero, esso le esaminerà, dopo la discussione della Camera, e dei suoi risultamenti.

FERRARIS, ministro per l'interno. Io forse sarò in errore, ma a me pare impossibile il discutere la questione eziandio sotto il punto di vista accennato ora dall'onorevole preopinante; senza che si possa entrare nei fatti che succedettero nel mese di gennaio, i quali si riducono appunto in grandissima parte al modo di esercitare quest'industria ed alle sue cause.

Ma un'altra osservazione io debbo presentare alla Camera, ed è che quando una petizione s'invia al Ministero, è perchè esso ha potuto altresì mettere in mezzo la propria opinione ed illuminare con quei fatti che sono alla sua portata, e quindi fare in modo che la decisione della Camera, mentre significa la sua intenzione, determini eziandio la linea di condotta del Ministero medesimo. Io sarò forse in errore, ma temo che il Ministero non avrà sufficienti mezzi per chiarire la Camera sopra i fatti e sopra le cause, nè potrà determinare la propria condotta, onde accettare o respingere l'invio che gli si faccia della petizione.

Quindi io temo che si troverà nella condizione di dire alla Camera che i fatti possono essere gravi, e debbono meritare di essere presi in considerazione, ma che non può avere ancora sopra i medesimi un concetto: dimodochè l'invio non avrebbe altra ragione di essere fuorchè quella di dover eccitare l'attenzione del Ministero per l'esame. Ma, siccome l'attenzione del Ministero è già eccitata dal voto della Camera del 22 gennaio e dallo studio che deve fare la Commissione, a me sembra che forse sarebbe prematuro e non produttivo di quegli effetti morali che se ne aspettano gli onorevoli preopinanti il discutere codeste petizioni.

Del resto, premesse queste considerazioni, e, se mi permette la Commissione, fatte queste riserve, quando si tratti unicamente di discutere quello che si possa sapere, e quando sia permesso al Ministero di fare le sue riserve intorno alla condotta che crede di poter tenere e dei provvedimenti che stimasse di poter proporre alla Camera, il Ministero si dichiara pronto ad accettare la discussione di queste petizioni.

PRESIDENTE. Io mi permetto di domandare all'onorevole Torrigiani se la Commissione avrà in pronto altre petizioni oltre queste.

TORRIGIANI. Ringrazio l'onorevole presidente della domanda che mi ha diretta, e dichiaro alla Camera che la Commissione si è già radunata due volte, e che ha in pronto un elenco per riferire altre petizioni. Ho creduto mio debito di stabilire bene in che condizione si trovi questa questione; libera la Camera, dopo di a-

vere inteso quello che ho avuto l'onore di proporre io, e quello che ha risposto l'onorevole ministro dell'interno, di scegliere quel partito che crederà più conveniente.

PRESIDENTE. Siccome non è nelle consuetudini della Camera di specificare quali petizioni più specialmente saranno riferite da quell'elenco che la Commissione abbia in pronto, mi pare che si possa fissare la tornata di venerdì, se l'onorevole Ricciardi non fa opposizione, ed in quel giorno si potrà discutere quale di quelle petizioni, che la Giunta sarà disposta a riferire, debba avere la precedenza.

TORRIGIANI. Signor presidente, mi permetta una osservazione.

Siccome la Camera con sua altra deliberazione aveva fissato di non udire relazione di petizioni sul macinato se non dopo che fosse stato distribuito il rapporto della Commissione d'inchiesta, diventa evidente che oggi la Commissione non deve mettere all'ordine del giorno nè mettere nell'elenco da distribuirsi le petizioni relative al macinato, perchè c'è una deliberazione anteriore della Camera che lo vieta.

Ecco il perchè ho creduto di dovere esplicitare il pensiero mio davanti la Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Berteà.

BERTEÀ. Che io sia ansioso di vedere una volta risolte queste petizioni, la Camera lo sa dal momento che già più volte chiesi la parola per promuovere tale risoluzione.

Ma io pregherei l'onorevole Torrigiani di non insistere che vengano riferite quelle sole petizioni, le quali nel concetto della Commissione non abbiano e non possano avere una relazione coi fatti sui quali si è istituita l'inchiesta dell'Emilia.

Già altra volta si è in questa Camera discussa tale questione, ed io fui il primo a dichiarare, come sostiene ora l'onorevole Torrigiani, che non credeva tanto indissolubile questo vincolo, e che, a mio avviso, potevano utilmente venire in discussione alla Camera molte di quelle petizioni; ma la Camera ha deciso diversamente, preoccupata forse del pericolo che, nel difetto dei risultamenti di quella inchiesta, il potere esecutivo avesse a ripetere ciò cui parmi accennare l'onorevole ministro dell'interno, che mal si possa apprezzare tutta la portata delle petizioni medesime.

Io quindi, prendendo atto della promessa dell'onorevole ministro dell'interno fattaci l'altro giorno, che cioè quanto prima sarà presentata questa benedetta relazione della Commissione d'inchiesta sui fatti dell'Emilia, sarei disposto a sacrificare ancora per poco la mia impazienza, perchè si veda una volta radicalmente e definitivamente risolta una questione che, lo ripeto, è una delle più grandi che hanno agitato il paese.

FERRARIS, ministro per l'interno. Darò una sola spiegazione di fatto.

L'onorevole Berteà voleva prendere atto delle dichia-

razioni del ministro dell'interno, e siccome il ministro dell'interno ha già dovuto fare diverse dichiarazioni e diverse promesse le quali stavano un po' nel vago, io non vorrei che cadessimo ora nello stesso inconveniente. Mi spiego adunque chiarissimamente dicendo: quest'oggi, lunedì, 14 giugno, in seguito a diligenze da me provocate, dovrà radunarsi la Commissione creata con decreto reale, la quale ha per scopo e per missione di accertare i fatti; ma queste deliberazioni della Commissione dovranno naturalmente essere poste in iscritto, onde il Ministero ne possa prendere cognizione.

Il Ministero poi dovrà anzitutto farsi a considerarle egli stesso. Però io dichiaro che, precisamente per troncare tutti questi indugi, ho fatto ufficio personale presso il presidente della Commissione, acciocchè, prima ancora di mettere al netto queste deliberazioni della Commissione, me ne volesse far conoscere il tenore anche soltanto in abbozzo, affinchè io mi possa fare un concetto delle indagini che spettano al mio dicastero, come di farlo pervenire al dicastero delle finanze per quelle che ad esso spettassero. Ma, se malgrado tutte queste diligenze, forse un poco straordinarie, ma consigliate dalle circostanze particolari del fatto, io non fossi in grado, e così pure nol fosse il mio collega delle finanze, di presentare alla Camera quei provvedimenti di cui ci si fece un obbligo col voto 26 gennaio, io non vorrei che si pigliassero le dichiarazioni del ministro dell'interno come una promessa vaga la quale fosse stata in qualunque modo elusa.

La promessa mia quindi è questa, che io ho fatto tutte le premure, come ho detto, anche fuori dell'uso, perchè questa pratica si trovasse condotta a compimento; che io non tralascierò di fare tutto il fattibile (e la stessa sollecitudine posso ripromettermi che userà il ministro delle finanze) perchè il più presto possibile sia portato a compimento il lavoro di questa Commissione; ma prendermi un obbligo di presentarlo a giorno ed ora determinata è cosa assolutamente impossibile, ed io non posso promettere altro, se non che nei limiti del possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Morpurgo ha facoltà di parlare.

MORPURGO. Io voleva soltanto aggiungere poche parole a quelle che ha dette l'onorevole presidente della Commissione delle petizioni, e chiesi facoltà di parlare perchè convengo pienamente con lui. Il ministro dell'interno, di cui io riconosco tutta la diligenza, tutta la premura adoprata per risolvere le questioni suscitate dalle petizioni intorno al macinato, manifestò alcuni dubbi che io non saprei veramente dividere; volle fare qualche riserva che a me non parrebbe ispirarsi, a vero dire, al concetto da cui muovono i deputati che instano perchè finalmente la discussione sopra queste petizioni non sia più ritardata. L'onorevole ministro disse che, quando la Camera le prendesse in considerazione, e per conseguenza pronunziasse, come è di

consueto, il loro rinvio al Ministero, questo rinvio avrebbe il solo effetto di eccitare l'attenzione del Ministero. E quindi da queste premesse egli ha dedotto essere inutile di eccitare un'attenzione, la quale è già stata portata intera dal Ministero sopra quest'argomento.

Io mi permetterei di dubitare un poco che queste conseguenze si potessero interamente dedurre. La questione del macinato è così grave per il nostro paese (parlo delle forme applicative di tale imposta), che io credo non vi sia deputato il quale non siasi reso conto degli inconvenienti principali che sono derivati dalla applicazione di questa tassa.

È evidente quindi che dalla discussione di queste petizioni verranno innanzi alla Camera quelle gravissime questioni di sperequazione, le quali in qualche luogo non solo hanno perturbato grandemente l'industria della macinazione, ma hanno portate delle lesioni profonde al diritto di proprietà.

Ora, se questo si discute nella Camera, non può venirne che un bene. Ed io credo che, per quanto ampi siano i lumi che il ministro dell'interno e quello delle finanze potranno attingere dal rapporto della Commissione; per quanto sia desiderabile di poter consultare tale rapporto, egli è ancor più urgente di non dilazionare la discussione tanto desiderata. Solleciti adunque l'onorevole ministro la presentazione di tale rapporto; egli farà cosa assai utile, senza dubbio; ma in pari tempo voglia egli associarsi a questo voto che si manifesta da ogni lato di questa Assemblea.

Ed avvi ancora un altro argomento onde dimostrare l'urgenza di questa discussione.

Tutti sappiamo che in questi giorni si parla insistentemente di proroga: fra pochi giorni potremo forse dividerci. Ed allora gl'indugi sarebbero stati evidentemente perniciosi. Senza dubbio le questioni tornerebbero in campo quando la Camera fosse riconvocata; ma ci vuole ben poco a comprendere che, se tardi verranno i provvedimenti, essi saranno di gran lunga meno efficaci. Io non so, ma alla riconvocazione della Camera potrebbero venire in mezzo altre questioni. Tutto questo insomma persuade della necessità che qualche cosa si faccia, e specialmente in vista dell'avvenire. Poichè la questione del macinato, bisogna pur dirlo, non è una questione risolta, ed il rimedio ai molti inconvenienti che si sono verificati sin qui può venire da una discussione fatta nella Camera.

Per conseguenza io unisco le mie preghiere a quelle degli onorevoli preopinanti onde i signori ministri si mettano d'accordo, sollecitino la Commissione, che sento aver già compito il suo mandato. E così, anche se il rapporto non avrà una forma assolutamente perfetta, potrà condurci finalmente una volta a questa urgentissima discussione.

PRESIDENTE. Rimane dunque stabilito che la tornata di venerdì sarà destinata alla relazione di petizioni.

Insiste l'onorevole Torrigiani che la Camera prenda una deliberazione relativamente alle petizioni sul macinato?

TORRIGIANI. Dopo le discussioni che hanno avuto luogo, e dopo la prima deliberazione della Camera, mi pare indispensabile che essa o confermi il primitivo suo voto, ed allora vuol dire che noi dovremo differire a dopo che il rapporto della Commissione sia mandato al Ministero; oppure la Camera, dopo le cose savissime dette dall'onorevole mio amico Morpurgo, delibera diversamente, e venerdì saranno portate in discussione anche le petizioni sul macinato.

BERTEA. Domando la parola per una dichiarazione.

Io aveva pregato l'onorevole deputato Torrigiani di temporeggiare; ma siccome vedo dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno (per quanto la sua diligenza sia grandissima, ed intensissimo il suo proposito), siccome vedo che i fatti ai quali si riferisce l'inchiesta non potrebbero venire alla Camera se non in un tempo assai lontano, così io mi unisco al presidente della Commissione perchè porti in discussione le petizioni sul macinato, e si stabilisca così quella risoluzione che può essere nell'interesse del paese.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. È indispensabile una votazione, dal momento che c'è una deliberazione della Camera in senso contrario.

BERTEA. Non era in senso contrario.

PRESIDENTE. Era stabilito dalla Camera che non si riferisse su queste petizioni, se non dopo la presentazione del rapporto della Commissione, ora...

BERTEA. Permetta: la Camera ha fatta, mi sembra, una distinzione. Ha incaricata la Commissione di dividere le petizioni in due parti; di lasciare indietro quelle che potessero avere un nesso qualunque coi fatti dell'inchiesta, lasciandole facoltà di riferire quelle altre che credesse opportuno di portare in discussione.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora ci occupiamo delle petizioni relative al macinato; la Camera aveva deciso che fossero tenute in disparte finchè non fosse presentato il rapporto della Commissione.

DI SAN DONATO. Non tutte.

PRESIDENTE. Quelle che si riferiscono ai fatti dell'Emilia.

DI SAN DONATO. Quelle, sì.

Voci. Ai voti! ai voti!

TORRIGIANI. Scusi la Camera: credo che il mio amico l'onorevole Bertea abbia dimenticato quello che accadde nella tornata in cui la Camera decise di procrastinare la relazione delle petizioni sul macinato. È verissimo che si è rimarcata la differenza tra le petizioni che avevano un immediato rapporto coi fatti avvenuti nell'Emilia e quelle altre petizioni le quali si riferivano ad altri fatti; e questa distinzione fu accampata, mi ricordo, dagli onorevoli Lanza e Valerio; ma, dopo ma-

tura discussione, la Camera si pronunziò in modo da stabilire che il rapporto della Commissione d'inchiesta sui fatti del macinato dovesse precedere quello della Commissione sulle petizioni relative al macinato. Su questo io mi tengo abbastanza sicuro, e l'onorevole Berteau non avrà che a consultare gli atti della Camera per persuadersene.

Egli è perciò che io ho insistito affinché ponderate le ragioni accampate da me e quelle accampate dall'onorevole mio amico Morpurgo, la Camera volesse, nella prima tornata in cui vi fosse riferimento di petizioni, udire anche quelle le quali si riferiscono all'industria della macinazione dei cereali, gravemente turbata dopochè la tassa è stata applicata tanto da dover penetrare anche nel vivo di un'altra questione gravissima, quale si è quella della proprietà dei molini, e non dovesse procrastinarsi, perchè il differire sarebbe tutto a danno di quei lumi che può acquistare anche il Ministero durante la discussione. Il Ministero così avrà campo di confrontare i risultati dell'inchiesta e le deliberazioni della Camera su questa grave materia.

Credo di essermi ora spiegato abbastanza chiaramente.

PRESIDENTE. Io quindi non posso a meno d'invocare un voto della Camera.

L'onorevole deputato Torrigiani, nella sua qualità di presidente della Commissione delle petizioni, fa una formale mozione perchè, nella seduta di venerdì, quando si riferirà sulle varie petizioni, si debba pure fare rapporto su quelle relative al macinato, che non riguardano i fatti dell'Emilia.

TORRIGIANI. Io ho parlato di quelle petizioni particolarmente che si riferiscono all'industria della macinazione, con tutte le questioni che vi si annettono.

PRESIDENTE. Dunque non ci è più contrasto fra lei ed il ministro dell'interno.

TORRIGIANI. C'era contrasto, mi scusi.

FERRARIS, ministro per l'interno. Purchè la Camera ammetta la riserva che ho dovuto fare a nome del Ministero, io non mi oppongo; ma temo che l'ammissione di questa riserva renderà di molto minor profitto la discussione.

Del resto io sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Allora, se non vi è opposizione, s'intenderà che si possano riferire queste petizioni.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL CODICE PENALE MILITARE MARITTIMO MODIFICATO DAL SENATO.

PRESIDENTE. Pongo ora in discussione il progetto di legge relativo all'approvazione del Codice penale militare marittimo, che è stato modificato dal Senato nella seduta del 20 marzo 1869. (V. *Stampato* n° 28.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 1. Il Codice penale militare marittimo annesso alla presente è approvato colla soppressione dell'articolo 361 e con incarico al Governo del Re di coordinarlo, entro l'anno corrente e prima della promulgazione della legge, col Codice penale militare dell'esercito e colla legge dell'11 febbraio 1864, numero 1670, all'effetto di rendere uniforme, in quanto sia possibile, il diritto ed il procedimento penale delle due armate di terra e di mare.

« Il detto Codice penale militare marittimo avrà esecuzione due mesi dopo la sua promulgazione.

« Art. 2. Un esemplare stampato del detto Codice, firmato da noi, e contrassegnato dal guardasigilli e dal ministro della marina, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli archivi generali del regno.

« Art. 3. La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare a ciascuno dei comuni del regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese per sei ore di ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

« Art. 4. L'editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826 è abrogato.

« E per tutte le materie contemplate nel presente Codice sono pure abrogate le leggi ed i regolamenti anteriori. »

Metterò ora a partito l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, il quale è del seguente tenore:

« La Camera invita il Governo del Re a presentare un progetto di legge, onde, nel concorso della qualità di *militare* o di *individuo di marina*, e di altra qualità di cui si trovi investito l'imputato, la prima soltanto valga a determinare la competenza, quando si tratti di reati militari contemplati dal Codice penale militare dell'esercito, o dal Codice penale militare marittimo. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER CONDONO DEL BIENNIO AGL'IMPIEGATI DELL'EX-REGNO DELLE DUE SICILIE.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge relativo all'estensione agl'impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'esercito e della marina militare. (V. *Stampato* n° 297.)

È aperta la discussione generale.

CHIAVES. Io vorrei domandare all'onorevole relatore della Commissione una spiegazione riguardo a questo

inciso che si trova nell'articolo primo: « agl'impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie che, dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, furono collocati a riposo. »

Io vorrei sapere che cosa s'intenda con queste parole: « dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose. »

Mi fu detto che con ciò si volessero escludere quegli impiegati che seguirono il Borbone, mostrando di volere così dividerne la sorte e di ricusare quindi ogni atto di riconoscimento dell'ordine di cose attuale.

Io ritengo però che per costoro non siasi punto fatto decreto di collocamento a riposo o di concessione di pensione, nè avrebbe potuto farsi; quindi l'inutilità di quelle parole del progetto, se a costoro si volesse accennare colle medesime.

Io chiedo poi se v'abbia qualche atto determinato e formale mercè cui si debba intendere fatta o *ricusata l'adesione al nuovo ordine di cose*; ed al quale si intendano costretti coloro che vogliono godere del beneficio che questa legge tende ad introdurre.

Se di simili atti, secondo me, non può trattarsi con questa disposizione di legge, se queste parole accennassero ad una condizione, si verrebbe a suscitare un semenzaio di questioni, od anche a dar luogo a certe vertenze che sarebbe meglio evitare. Che anzi mi pare che con questa distinzione si verrebbe a stabilire che non possa quella riserva aver luogo a favore di colui che non abbia fatto adesione al nuovo ordine di cose, perchè abbia manifestato disposizioni contrarie al nuovo ordine di cose, il quale però abbia bisogno di godere della dispensa dal biennio.

Mi si dirà, che quando taluno non è in bisogno di godere della dispensa ed è nella condizione normale prevista dal decreto 3 maggio 1816 può ottenere la pensione di pieno diritto, o non bisogna cercare altro. Ma ad ogni modo una espressione la quale lasciasse supporre un obbligo di dare la pensione anche a coloro i quali abbiano dimostrate disposizioni contrarie all'attuale ordine di cose, non la terrei conveniente.

Quindi pregherei la Commissione a darmi la spiegazione del motivo per cui abbia creduto necessario l'aggiungere l'inciso di cui vi parlo.

E noterei poi la inutilità di questo inciso anche da ciò, che è vero pur sempre che colui il quale si accosta al Tesoro ad esigere la sua pensione fa atto con ciò stesso di adesione al nuovo ordine di cose, perchè quanto meno egli riconosce le leggi del paese, riconoscimento che implica di necessità una adesione allo stato di cose attuale.

Attendo le spiegazioni della Commissione, e mi riservo di aggiungere qualche altra osservazione quando occorresse.

DI SAN DONATO. Questa legge, onorevole Chiaves, non è applicabile che agli impiegati civili appartenenti al

regno delle Due Sicilie i quali, alla proclamazione del plebiscito, fecero adesione al Governo d'Italia e che si videro messi di poi a riposo d'autorità. È questa formola identica a quella che il Parlamento d'Italia fu benevolo di accettare per mia iniziativa a vantaggio degli ufficiali del disciolto esercito di quello Stato; nè essa può riguardare altri che quelli posti in tale posizione dal Governo d'Italia.

E qui non mi dilungo di più certissimo qual sono di avere dissipato i dubbi dell'onorevole deputato Chiaves.

Di una sola cosa io fo preghiera, ed è che si venga finalmente alla votazione di questa legge aspettata da oltre nove anni, e che a me pare atto di riparazione.

DE PASQUALI, *relatore*. Dovendo dare una risposta all'onorevole Chiaves mi limiterò a fargli osservare che la formola del progetto che è stato accettato dalla Commissione, ma che venne presentato dal Ministero, è quella stessa che fu dalla Camera altre volte approvata e convertita in legge a proposito del condono del biennio agli ufficiali militari, e questa proposta di legge non viene oggi che come un'estensione agli impiegati civili del beneficio accordato agli ufficiali militari.

Quanto all'inciso di cui si preoccupava l'onorevole Chiaves, mi riporto a quel che è stato detto dall'onorevole Di San Donato. Così, come ci furono degli ufficiali militari che seguirono l'ex-re Francesco, ci furono altresì degli impiegati civili i quali non vollero riconoscere il nuovo ordine di cose, e per conseguenza il Governo italiano non poté riconoscere essi. Quanto agli impiegati che sono collocati a riposo d'autorità e sono ammessi a far valere il loro diritto alla pensione, ben s'intende che debbono aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, altrimenti il Ministero non li avrebbe autorizzati a presentare i rispettivi titoli per avere la pensione.

Mi pare che questa risposta possa soddisfare l'onorevole Chiaves.

CHIAVSS. Le parole dette dagli onorevoli di San Donato e De Pasquali, se non ispiegano tutto ciò che io domandava, mi hanno però fatto nascere l'idea che le parole: *dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose* non sieno che l'enunciazione di una cosa di fatto. Si viene così a dire che vi sono degli impiegati i quali hanno continuato a servire dopo che il nuovo ordine di cose si è stabilito, e che si dà loro la pensione perchè, divenuti impiegati del Governo attuale, non si può fare altrimenti. Ma in questo caso l'inciso è inutile, poichè naturalmente il Governo non può dare la pensione a chi cessa ora di essere impiegato, senza che questi abbia seguitato a prestare servizio. L'idea d'aver fatto adesione al nuovo ordine di cose è quindi implicitamente contenuta nel fatto pel quale il Governo accorda la pensione.

Ma siccome riconosco che qui siamo nel caso della regola: *quae abundant non vitiant*, quindi io non mi oppongo a che rimanga anche questo inciso nel di-

sposto di legge in discorso, dappoichè non prescrive una condizione, ma solo accenna ad una designazione nel modo che ho accennato.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ayala ha facoltà di parlare.

D'AYALA. Aveva domandato di parlare appunto perchè aveva nelle mani la legge del 2 giugno 1866 per la marina e del 26 marzo 1865 per l'esercito, in cui le parole erano perfettamente le medesime di quelle che sono nel presente disegno di legge; ma dopo le poche parole del relatore non mi rimane da aggiungere altro.

Ma poichè ho la facoltà di parlare, mi permetterò di pregare la Commissione di essere anche questa volta equa come è stata rispetto ai militari, imperciocchè nella legge relativa all'esercito riscontrasi che « le disposizioni della presente legge avranno effetto soltanto dal primo gennaio 1865, » mentre la legge è del 26 marzo stesso anno, laddove noi abbiamo detto che dovesse avere effetto a cominciare dalla promulgazione della legge. Veramente io sono nel timore che il meglio sia nemico del bene, nè vo a cercare il meglio, ma la giustizia vorrebbe che, per questi poveri infelici i quali hanno aspettato tanto tempo, dei quali nove decimi e forse più sono morti, fosse loro esteso il beneficio almeno dal primo dell'anno 1869, quell'anno medesimo in cui la legge sarà promulgata.

PRESIDENTE. L'onorevole Cicarelli ha facoltà di parlare.

CICARELLI. Aveva domandato di parlare, ma dopo le parole dell'onorevole Chiaves mi pare che non vi sia bisogno di aggiungere altro.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE PASQUALI, relatore. Nella relazione stessa che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, e che è già nelle mani di tutti i miei onorevoli colleghi, è detto come dalla Commissione fu discussa la questione che mette innanzi l'onorevole D'Ayala, cioè se gli effetti del beneficio del condono del biennio si dovessero riportare all'epoca in cui gli impiegati furono posti a riposo dopo l'annessione delle provincie meridionali. Si fece osservare che quando fu accordato il condono del biennio agli ufficiali militari, non fu accordato con effetto retroattivo; quindi sarebbe stato non regolare che nell'estendere il beneficio agli impiegati civili si fosse fatto per gli impiegati civili quello che non si era fatto per gli ufficiali militari. Questa fu una delle ragioni: ma a questa si aggiungeva anche che, trattandosi di un beneficio, non si può per alcun verso imporre la condizione del beneficio medesimo. La ristrettezza delle nostre finanze è un argomento abbastanza serio e da tenersi in considerazione, perchè nell'accordare la Camera questo beneficio, il medesimo sia piuttosto limitato anzichè largo, come desidererebbe l'onorevole D'Ayala. Si è calcolato che la legge andrebbe in vi-

gore nei primi del prossimo luglio (c'è il Senato che dovrà approvarla anch'esso, se noi l'approveremo), e quindi si è creduto bene di annuire al progetto del Ministero, il quale stabilisce che la legge avrà il suo effetto dal 1° luglio 1869. E con ciò verrebbe il beneficio ad essere goduto contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa.

Queste sono le ragioni per cui la Commissione unanimemente prese il partito di presentare senza variazione il secondo articolo del progetto in discussione.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Agli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie, che, dopo avere fatto adesione al nuovo ordine di cose, furono collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo, per i quali la pensione di ritiro venne regolata secondo il decreto del 3 maggio 1816 di quell'ex-regno, è accordata la dispensa dal biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del decreto medesimo. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. La presente legge avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1869. »

L'onorevole D'Ayala insiste per proporre un'altra data?

D'AYALA. Mi rimetto al giudizio della Camera.

PRESIDENTE. Se nessuno più chiede la parola, metto ai voti l'articolo 2.

(La Camera approva.)

Ora si riprende la discussione sull'articolo di legge rimasta interrotta.

MARIOTTI. Prima che si venga alla discussione dell'altra legge, io vorrei rammentare all'onorevole ministro dell'interno una promessa già fatta alla Camera, di presentare un progetto di legge per regolare le pensioni di quegli impiegati civili che, nominati dai Governi provvisorii del 1848 e del 1849, e poi, privati degli impieghi per ragioni politiche, furono rimessi negli uffizi dopo il 1859. Essi non hanno mai potuto ottenere che per la pensione si computasse il tempo trascorso tra la privazione dell'ufficio e la riammissione in esso.

Fatto sta che per i militari la legge è stata presentata, ed è stata approvata dalla Camera.

Per gli impiegati civili si è creduto similmente che questa legge fosse necessaria, e per l'ordine del giorno dell'onorevole Chiaves, e per altre mozioni fatte da diversi deputati in varie occasioni, è stato invitato il Ministero a presentare questa legge. Anche nel 1867 il ministro Rattazzi, per mia mozione, promise alla Camera di presentare questa legge.

Io pregherei quindi l'onorevole ministro per l'interno di voler por mente a questa cosa, e presentare al più presto questo progetto.

CARINI. Io unisco la mia preghiera a quella dell'onorevole Mariotti onde sollecitare il ministro nello stesso senso.

Il principio a cui deve informarsi la legge, è stato

già riconosciuto per gl'impiegati militari. Le stesse ragioni mi pare che militino per gl'impiegati civili. Se non che io credo che, nel presentare una legge che riguardi gl'impiegati civili, bisognerebbe anche tener conto di quegli impiegati militari che, essendosi trovati, per cause particolari di servizio, assenti dall'Italia, all'estero, non hanno potuto, nel termine dalla legge stabilito, presentare i documenti necessari per far sanare l'interruzione dei loro servizi.

Io quindi pregherei l'onorevole ministro dell'interno, onde, qualora voglia secondare il desiderio dell'onorevole Mariotti e mio, s'intenda coll'onorevole ministro della guerra per presentare di concerto un progetto di legge.

FERRARIS, ministro per l'interno. I voti della Camera sono ordini pel Ministero, e le promesse che abbiano fatte i miei antecessori saranno anche da me adempiute.

Non dubito che la materia sia degna d'essere sciolta colle massime di equità che vennero enunciate dagli onorevoli preopinanti. Il Ministero se ne farà carico con quella misura che sarà consigliata eziandio dallo stato in cui versano le finanze e dal bisogno di restringersi nei limiti più rigorosi dell'equità.

Fatte queste dichiarazioni, io posso prendere l'impegno che si faranno gli studi, e che si darà, quanto più celaramente sia possibile, esaurimento alle promesse che siano state fatte.

DI SAN DONATO. Anch'io vorrei pregare l'onorevole ministro dell'interno a dire quando sarà possibile la presentazione del progetto di legge riguardante la guardia nazionale.

Io so che l'onorevole ministro dell'interno s'è occupato di questa materia, e gliene rendo lode, ma egli è necessario oramai che la nostra milizia cittadina, minacciata mille volte di una legge di riorganizzazione, sappia qual è la sua sorte. O deve rimanere in questo stato di marasma, o venire riformata su basi più solide e più disciplinari? Egli è bene che si sappia una volta.

Io prego quindi l'onorevole ministro dell'interno a dichiarare quando egli intenda di presentare questo progetto di legge.

FERRARIS, ministro per l'interno. Io mi ricordo le promesse che si sono dovute fare da' miei antecessori, e so quanto grande sia l'aspettazione di tutte le popolazioni per una riforma della legge sulla guardia nazionale. La Commissione ministeriale, che venne incaricata di questo lavoro, me lo ha presentato. Io ne feci uno studio accurato. Le basi del progetto della Commissione mi sembrano degne di essere prese in serio esame; però alcune modificazioni dovendosi introdurre, io non solo le sto studiando, ma le ho già quasi formulate. Però la materia è così difficile, è così delicata, ed ha relazione con tante questioni di diritto costituzionale, che io non posso prendere impegno a giorno fisso. L'impegno che io posso prendere, si è di non intermettere gli studi che ho incominciati.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Bullo ha facoltà di parlare.

BULLO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge: » Prescrizione delle partite di spese fisse non pagate. » (V. Stampato n.º 308-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA NELLE PROVINCE VENETE.

PRESIDENTE. Ora si ripiglia la discussione del progetto per l'unificazione legislativa.

L'onorevole relatore, secondo le riserve fatte, ha facoltà di parlare.

PÈCILE. Io avrei una spiegazione da dare sull'ordine del giorno che è stato svolto. Se l'onorevole presidente mi accorda la parola...

PRESIDENTE. Se l'onorevole relatore non ha difficoltà, accordo la parola all'onorevole Pécile per dare una spiegazione.

PÈCILE. Io ho presentato un ordine del giorno insieme coll'onorevole Maldini, Brenna ed altri quattro deputati delle provincie venete, nell'idea di accettare l'unificazione, a condizione che venga prorogata di sei mesi.

L'onorevole Brenna, nello sviluppare quest'ordine del giorno, fece delle dichiarazioni che io non posso approvare. Se io conservassi il silenzio su quanto disse l'onorevole Brenna, sembrerebbe che tacitamente assentissi a quello che egli ha detto.

Io voterò l'unificazione, perchè l'ho sempre ritenuta una necessità, ma non posso a meno di manifestare il mio dissenso su alcune opinioni espresse dal mio onorevole collega nello sviluppo dell'ordine del giorno presentato assieme, e delle quali lascio a lui la responsabilità.

Egli disse che vi è un partito nel Veneto che vuole tutto ciò che era sotto l'Austria, meno l'Austria. Io dichiaro che questo partito io non lo conosco.

Disse poi che esisteva nel Veneto una prevenzione contraria a tutto ciò che si fa in Italia in fatto di amministrazione e di legislazione. Anche questo io mi trovo in debito di negare. Io credo che il municipalismo e lo spirito di partito qualche volta abbia servito di comodo pretesto a far sì che non si profitti di ordinamenti e di leggi che si sono trovati in vari paesi d'Italia e dei quali si sarebbe potuto giovare, il che sarebbe stato veramente giovare della sapienza legislativa italiana.

L'onorevole Brenna disse che non intendeva di par-

lare degli uomini che sono in questo recinto; ma egli comprenderà bene che noi qui abbiamo il debito di tutelare anche l'onore degli assenti, l'onore degli elettori e del paese che rappresentiamo.

La discussione sul tema dell'unificazione legislativa, a mio credere, ha preso una piega falsa a segno di lasciare ritenere che nel Veneto non si voglia l'unificazione legislativa, dirò anzi, peggio...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pécile...

PÉCILE. che nel Veneto si vogliono conservare le leggi austriache. Mi permetta la Camera un solo momento, ed io le dimostrerò che questo è un vero equivoco.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pécile: come ella sa, la discussione generale è chiusa, e fu soltanto riservata la parola al relatore.

Io le ho data volentieri la parola per una semplice spiegazione, ma se rientra nella discussione, è naturale che susciterà in altri il bisogno di rispondere, ed allora ritorneremo nella discussione generale.

Lo prego dunque di restringere le sue parole al puro necessario della spiegazione. Per questo solo io le ho dato la parola.

PÉCILE. Io non entro nella discussione generale, intendendo solo rilevare quest'equivoco che è poi anche contrario allo scopo che si propone l'onorevole ministro.

Nessuno nel Veneto chiese mai che l'unificazione non si facesse: questo mi preme di rilevare; nessuno mai chiese che fossero conservate le leggi austriache. I così detti oppositori che cosa chiesero? Parlo colle parole della Commissione. « Chiesero che le leggi del regno italiano fossero prima riformate e poi estese. » Questo non era fare della proposta di unificazione una questione veneta.

Il ministro De Filippo aveva accennato a questo come momento opportuno; ed era da ritenersi che tutti coloro i quali avevano in diverse circostanze chiesto modificazioni a questa o a quella legge, o il nuovo Codice penale, o la nuova circoscrizione giurisdizionale, o le modificazioni al Codice di procedura, approfittassero di questa occasione per spiegare le loro idee, e per fare valere la loro parola che in questa circostanza sarebbe stata efficace e che in altra circostanza sarà parola perduta. Invece non si è veduto che qualche deputato della Venezia esponesse le ragioni per le quali sarebbe stato conveniente di ritardare l'unificazione finchè le leggi fossero riformate, e questo ha dato a credere che tutti i Veneti fossero contrari all'unificazione.

Non solamente i Veneti non sono contrari all'unificazione, ma vi sono e associazioni di avvocati e tribunali che opinano per la unificazione immediata. E anche qui dentro, come avete udito, vi sono opinioni discrepanti fra noi. Io, per esempio, con altri miei colleghi, abbiamo firmato un ordine del giorno, il quale

ammetterebbe l'unificazione anche prima delle riforme, purchè si concedesse il tempo necessario per effettuarle.

Dunque, io non so comprendere come l'onorevole ministro, a proposito di questa supposta ripugnanza, sia andato a dire una cosa che ha gravemente suonato nell'animo mio e nell'animo di tutti i Veneti, vale a dire che noi dobbiamo essere più italiani di quello che siamo.

PIRONI, ministro di grazia e giustizia. Non ho detto questo.

PÉCILE. Io credo che i Veneti non hanno bisogno di questa lezione. Ammesso che fosse stato male il chiedere questa sospensione; ammesso, come disse taluno, che non fosse permesso di discutere qui dentro sulla bontà delle leggi che reggono tutti gli Italiani, nemmeno ora che la discussione è all'ordine del giorno, era egli conveniente al ministro di prendere tutto e tutti in massa per venire a dare alle nostre provincie una lezione di italianità?

PRESIDENTE. È evidente che ella fa una discussione generale.

Ha domandato la parola solo per una spiegazione; ora chieggo alla Camera, se questo non sia un discorso fatto per la discussione generale.

PÉCILE. Io tacerò, se ella vuole, a me basta di aver rilevato...

PRESIDENTE. Non sono io che lo voglio, ma il regolamento; io debbo mantenere l'ordine delle discussioni.

BRENNA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ecco, questa è la conseguenza dell'essere rientrato nel merito della proposta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brenna per un fatto personale.

BRENNA. Mi permetto di rispondere qualche parola.

Ho sentito parlare di lezione, dell'onore e del patriottismo delle popolazioni venete. È naturale che io debba giustificarmi.

Io non ho mai inteso menomamente, nè direttamente nè indirettamente, di ledere nè il sentimento di onore, nè di patriottismo di quelle popolazioni, che io rispetto e l'onore quanto e non certo meno di nessuno.

Si tratta, non di patriottismo, ma di opinioni; e mi pare di averlo detto in modo molto esplicito e molto chiaro.

La forma sarà stata un po' viva: quanto però agli apprezzamenti io li mantengo, benchè non abbia il piacere di essere concorde coll'onorevole Pécile; e credo averli giustificati con degli argomenti e con dei fatti che ho addotti nelle poche parole che ebbi l'onore di pronunziare ieri l'altro alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha finalmente la parola.

PANATTONI, relatore. Io sono grato alla Camera di concedermi di dire poche parole, e di concedermelo a

quest'ora, perchè così ella mi scuserà se io non darò un grande risalto a questa mia discussione.

Diffatti, non pare che, giunti noi a questo momento, possa la legge incontrare ormai rilevanti difficoltà. Veneti stanno contro Veneti, o, dirò meglio, gareggiano tra loro nello zelo di unificarsi (*Movimenti*), benchè non siano d'accordo nè sul tempo nè sul modo. Quindi la Camera farà ragione di quello che richiede la convenienza dello Stato.

La convenienza dello Stato è l'unificazione legislativa. Il modo dell'unificazione è ciò che spetta al senno ed ai voti della Camera. Imperocchè non vi ha dubbio che nel modo dell'unificazione possono entrare anche talune riforme discutibili, per così dire, di volo; talchè riesca di conciliare una cosa e l'altra, che cioè il Veneto esca dallo stato anormale, e che nel tempo stesso, a riguardo dei Veneti, si facciano miglioramenti i quali gioveranno anche all'universale.

Quello che non poteva stare, e che tutti lamentiamo, si è che una discussione di tanta importanza legislativa e preordinata a recare beneficio, non solo ai Veneti, ma a tutta Italia, si convertisse in una discussione piena di diffidenze e di riluttanze. Io non vedo nè la ragione delle une nè l'opportunità delle altre.

Ed invero, in che cosa consisteva il progetto di legge proposto dall'onorevole guardasigilli De Filippo? Esso aveva tre parti. La prima era l'estensione dei Codici e delle leggi generali del regno d'Italia al territorio veneto. La seconda era la proposta di alcune riforme nell'organico giudiziario, la quale porta seco anche il ritocco di alcuni articoli dei Codici di procedura. La terza era una modificazione nelle circoscrizioni della giurisdizione italiana. In questo concetto dell'onorevole proponente non venivano suggeriti mutamenti molto radicali nelle leggi che si volevano estendere al Veneto; ed era molto naturale che non si aprisse la porta a larghissima discussione.

Ma, fino da quando la legge fu esaminata negli uffici, divenne impossibile che i deputati i quali se ne occupavano non vedessero come era facile di cogliere la opportunità, affinchè pochi ma buoni mutamenti in talune leggi si introducessero. Il progetto dell'onorevole guardasigilli trattene gli uffici un intero mese. Quindi la Commissione che risultò nominata ebbe incarichi complicati e vari; e fra questi anche quello che forma un quarto oggetto, oltre i tre proposti dall'onorevole De Filippo, cioè di vedere se e quali miglioramenti si potessero introdurre in alcune leggi, nella occasione di estenderle al Veneto.

La Commissione è stata redarguita in più modi, ed ha subito il rimprovero che, avendo avuto a sua disposizione un anno, abbia poi recato in discussione un articolo.

Cotesta antitesi del tempo speso e del frutto raccolto parrebbe che avesse in sè qualche cosa d'umoristico, se tale invece non fosse il modo con cui venne

proposta. Essa è in fatti un bisticcio, una negazione della realtà. L'anno che dicesi avere sfruttato la Commissione fu assorbito in parte dalle agitate e gravi discussioni che richiamarono esclusivamente l'attenzione della Camera, ed impedirono gli altri studi e specialmente quelli di una indole ordinata e tranquilla, quali sono i legislativi. Fu inoltre assorbita un'altra buona porzione dell'anno dalla proroga del Parlamento, la quale rese impossibile la riunione del numero dei commissari necessari ai lavori. La Commissione poi non tardò a rimettersi all'opera, ed aveva già il suo partito preso sulla massima parte delle questioni fino dai primi del corrente anno. La Camera voglia notare che fu nominato il relatore nel 19 febbraio, e voglia notare altresì che il relatore si fece una doverosa sollecitudine di presentare il suo lavoro soli nove giorni dopo, cioè il primo di marzo.

E questo sia detto anche a conforto dell'amicissimo nostro l'onorevole Melchiorre, il quale si compiacque di personificarmi nella relazione, anzi e della relazione e della Commissione e di me fece tutt'uno. Il relatore fu molto lungi dal ritirarsi in faccia alla fatica, benchè egli non goda di quella floridezza e di quei fomenti giovanili che animano l'onorevole Melchiorre. (*Si ride*) In nove giorni cosa poteva fare di più? Quindi se il prelodato collega lesse la mia relazione, come dice, *con amore*, avrà trovato che essa contiene quanto poteva e dalla Commissione suggerirsi, e da un relatore proporsi. Intanto io ringrazio l'onorevole Melchiorre di quell'amore tutto suo col quale professa di avermi letto; e in rimando lo proclamo il più amabile fra i colleghi di questo recinto. (*ilarità*)

La Commissione, è stato detto, e parmi questo fosse un vezzo dell'altro mio amico l'onorevole Piccoli, la Commissione si mostrò sterilissima nei portati della sua relazione. Ma se l'asta d'Achille insieme colla ferita recava il balsamo salutare, non hanno fatto di meno le frecce dell'onorevole Piccoli. (*Si ride*)

Infatti di tratto in tratto l'onorevole Piccoli prendeva per suo punto di appoggio gli argomenti della relazione, onde dedurne che noi pure vagheggiamo le riforme. Sicchè, se non intendeva di avvolgersi in contraddizioni, doveva fare buon viso e plaudire alla nostra relazione, come quella che lo avvalorava nel cammino in cui divisava di entrare. Frattanto egli l'ha chiamata sterile; ma, se sterile fosse, dove troverebbe più qualche appoggio l'onorevole Piccoli? Certo non nella forma spiritosa che si studiò dare alla propria aringa, perchè essa conterrà cose brillanti; ma una proposta ve l'ha egli fatta? È venuto egli, nella sua chiusa, a chiedere che su tale o tal altra legge la Camera adotti qualche cosa di pratico e di fattibile?

Risponde sì, l'onorevole Piccoli; ma dove e come? A dir vero, ora mi sovviene che nell'ultima seduta egli uscì proponendo l'abolizione del Codice penale to-

scano. Grazie all'onorevole Piccoli, che, quando trattasi di edificare, si balocca a distruggere. (*Si vide*)

La nostra Commissione, senza rammentare quanto andò dicendo nella relazione, ha percorso, non dissimulandosene le difficoltà, tutti i punti importanti che presentava la proposta dell'onorevole De Filippo; ed ha perfino accennati tutti i partiti che se ne potevano ricavare.

In questo, conviene che il dica, io relatore sfruttai la cortese deferenza dei miei colleghi della Commissione. Io non aveva l'obbligo di spingermi a tanto.

Non intendo già che si dovesse tagliar corto e mettere la cuffia del silenzio agli onorevoli colleghi del Veneto, imponendo loro in nome del plebiscito, come pensò quel nostro difensore del lato opposto, l'applicazione tale quale di tutte le leggi.

Ma, d'altra parte, potrebbe anche darsi che, come *Don Desiderio*, facendo il bene, invece di trarne un profitto, ne avessimo tratta un'amarezza.

L'onorevole Piccoli, nell'esordire del suo discorso, mi onorò di tre proposizioni, le quali, oltre ad essere gratuite, non so come potrebbero stare d'accordo tra loro ed applicarsi alla relazione. Egli diceva: il progetto di legge presentato dalla Commissione allontana, a mio parere, indefinitamente il momento dell'unificazione della legislazione d'Italia, fa male l'unificazione del Veneto e seppellisce le riforme e le economie. Ma, buon Dio! se io guardo ciò che è accaduto in questa Camera, credo che sia madornale l'equivoco del mio rispettabile amico Piccoli. Imperocchè non una voce è sorta, tranne la sua e quella di due onorevoli colleghi del Veneto, contro il modo da noi proposto per l'unificazione. Invece altri del Veneto hanno parlato in favore, ed il silenzio delle altre parti della Camera durante questa discussione è una tacita e perpetua protesta che presto vengasi ai voti, perchè l'Italia richiede una legislazione italiana per tutti.

Ma forse che allontaniamo noi l'unificazione d'Italia? L'onorevole oppositore ci dica il come! Infatti la nostra relazione è tutta intesa, non solamente ad unificare, ma anche a preparare il perfezionamento delle leggi che si unificano. Noi dicemmo quel più che poteva dirsi in un frangente così ristretto, quale è quello nel quale fa d'uopo deliberare sull'unificazione. E non fummo corrivi ad unificare tutto e senza ammettere miglioramenti, ma abbiamo conciliato la possibilità di riforme discrete, senza ritardare l'unificazione legislativa del Veneto.

Molto meno poi noi abbiamo fatto male cotesta unificazione; imperocchè si è tenuto conto, per quanto era conciliabile, anche di ciò che dicevasi nelle petizioni del Veneto.

Oggi stesso mi accadde di vedermi trasmettere, come fin qui primo ed unico, ma molto valutabile *saggio* di benemeranza, un numero dell'*Arena*, giornale che

suoleva combattere contro la unificazione, ove si dice relativamente alla tornata degli 8 stante:

« L'onorevole Panattoni, relatore della Commissione, ha fedelmente esposto come varie petizioni sono state prodotte alla Camera invocando le previe riforme; indi ho ripetuto la ragione che abbiamo commentato nei nostri articoli 67 e 68 di questo periodico, riflettenti in ispezialità il perchè la Commissione ha creduto di dividere il mandato della unificazione, da quello delle riforme. » Dunque, se sorge nella stampa veneta un linguaggio di questa temperanza e giustizia, io debbo credere che forse anco i contraddittori finiranno per aderire ai miei desiderii.

(*Il deputato Piccoli dice a bassa voce: sono fondati sull'arena.*)

E che! non eravate voi che avevate per le ostili vostre prove l'*Arena*?

Mi permetterete dunque di scendervi io pure, quando è là che io vedo tessere un serto alla mia condotta imparziale... (*ilarità*)

Ma veniamo, o signori, più da vicino alla materia; e, come mi era proposto, andiamo a districarcene, se è possibile, con brevità, sembrandomi che questo sia il meglio nel momento attuale.

La prima fra le materie delle quali doveva occuparsi la vostra Commissione, voglio dire il Codice civile, qui non ha trovato contraddittori. Eppure fu detto da qualcuno di coloro che parlarono sulla materia, che guai a noi se avessimo portato in un sol globo tutto quanto riguarda la unificazione. La discussione presente, che è abbastanza arruffata, sarebbe divenuta un caos. Allora sì che i dissidenti avrebbero trovato mille pertugi per introdurre la discordia fra noi, ed allora non avremmo approdato ad un successo qualsiasi. Dacchè dunque tra i Codici che si vogliono estendere al Veneto, il civile non ha subito qui attacchi di sorta, io credo potermi dispensare dall'ulteriormente parlarne. Peraltro mi occorre avvertire, per edificazione della Camera, che in taluna tra le petizioni si arrivò perfino a chiamare retrogrado il Codice italiano, Codice che, se ha qualche pecca, ha quella d'essere troppo progressista.

MASSARI GIUSEPPE. Anche per le donne?

PANATTONI, *relatore*. Non le mescolate nella estensione!

Il secondo Codice del quale si progetta la estensione al Veneto è il Codice di procedura civile. A questo riguardo noi ci facciamo uno scrupoloso dovere di notare, non tanto il desiderio, quanto la facilità di riparare ad alcuni inconvenienti.

Non è già che, tolti questi difetti, quel Codice rimanga perfetto; esso fu troppo frettolosamente adottato nel 1865. Ma rimarrà sempre un Codice tollerabile, e migliore di alcuni fra i vigenti. Voi già sapete quanto lavoro abbia costato alla Francia il suo Codice di proce-

dura. Non è qui il luogo di discutere se in taluni luoghi, e segnatamente se per la sapienza del ministro della giustizia in Prussia, o se per solerzia degli Svizzeri in alcuno dei loro Cantoni vi sia una eccellente procedura. La vostra Commissione non ebbe il mandato dalla Camera di riferire sulle corrispondenti leggi estere, e di fare a questo riguardo una bibliografia od una rivista legislativa. Vero è che dall'egregio (non so se Righi o Piccoli) sentii dirmi... (forse da tutti e due)...

MASSARI G. Sono egregi tutti e due.

PANATTONI, *relatore. Ambo certare pares. (Ilarità)* Ambedue questi egregi miei amici hanno detto che noi non avevamo tenuto conto delle altre legislazioni, appagandoci della nostra, e che non conoscevamo specialmente la germanica.

Non era però questo un rimprovero da dirigersi alla Commissione, ove si noverano individui colti e aventi potenza al di sopra di me. Ma forse tale rimprovero non era giusto neppure verso me, perchè delle legislazioni ed anche della germanica ho avuto occasione di occuparmi nella mia *Temè*, e me ne sono occupato nei tempi di reazione e quando non era permesso di trattare impunemente del diritto italiano e dei suoi confronti con l'estero, e nel Veneto era proibito allora d'introdurre i miei lavori. Io però corrispondeva direttamente col Mittermsyer, quel maestro della critica e squisito delineatore delle legislazioni moderne. Ed ho corrisposto con l'*Eco dei Tribunali veneti*, che non lasciò mai di esprimere tutto quanto facevasi di nuovo in Germania; ma oggi l'*Eco* è favorevole alla estensione delle leggi patrie alla Venezia.

Ma non è questo nè il tempo nè il luogo di fare un esame del diritto comparato. Qui dobbiamo occuparci delle leggi nostre. Avete qualche cosa di meglio da proporre? Bisogna che ci diciate: « l'articolo tale prescrive questo; eccovi una variante che sarebbe migliore. » Allora la Commissione avrebbe torto se non facesse tesoro delle vostre proposte. Vi era sul Codice di procedura civile una proposta già presa in considerazione dalla Camera, cioè quella dell'onorevole Catucci, relativa precisamente ad alcuni degli articoli più criticati; essa non ci sfuggì. E siccome appunto la Camera l'aveva presa in considerazione, la Commissione vi accennò che quella e qualcosa altro di analogo poteva facilmente adottarsi. Io debbo rendere giustizia all'onorevole De Filippo, il quale non esitò a dirmi che nel seno della Camera ci potevamo trovare d'accordo su talune modificazioni, e questo sarebbe risultato probabilmente dalla odierna discussione. Debbo aggiungere che il meritissimo successore suo ha pure espresso a me sentimenti di adesione per queste modificazioni discrete, temperate, tempestive nel sistema nostro legislativo. Pertanto, se vogliamo andare avanti, noi non dobbiamo pretendere l'ottimo, non dobbiamo volere il tutto; contentiamoci del possibile, e secondiamo le forme di un serio progresso. (*Bene!*)

Per occasione del Codice di procedura civile, come in quello penale, si andava incontro alla questione della Corte suprema o sia di Cassazione o sia di terza istanza. L'onorevole Sartoretti che, precursore della presente discussione, ci fece in un tal giorno un'arringa sul proposito, ebbe la bontà di dire che si augurava di avermi per alleato nella difesa della terza istanza. Anche l'egregio mio amico, che legge con tanto amore le mie relazioni, il Melchiorre (*Ilarità*), disse che aveva ammirato (sono sue cortesi parole) la mia eloquenza nell'Aula torinese trattando questa materia.

Or bene, allora si doveva discutere la questione, allora era tempo di accennare un gran vero, che non è pur anco esaurito, cioè che la Corte di cassazione alla maniera francese non è un trovato perfetto; che alla sua volta la terza istanza può avere qualcosa di troppo curiale e di meno connesso colla conservazione della legge, e quindi si potrebbero introdurre nel sistema della cassazione facili miglioramenti. Segnatamente vuolsi notare ciò che riguarda quel continuo mandare le parti da una Corte all'altra, sì che solamente coloro che non spendono, oppure coloro che hanno danari alla pari della loro litigiosità, siano in grado di percorrere dall'una all'altra provincia l'agone delle liti e portare in pellegrinaggio i piatti e le spese.

Queste cose io allora diceva, e questo sempre dico. Ma ora devo notare pur anco un avvenimento storico ed imperativo, che cioè la discussione intorno ai sistemi della terza istanza o della Cassazione fu fatta di poi nel seno di una Commissione numerosa e dotta. Questa Commissione si decise per la Cassazione; oggi dunque sarebbe difficile riproporre la questione della terza istanza.

Noi della Commissione andammo pertanto unanimi nel concetto d'accogliere la Cassazione, ma una Cassazione riformata.

La Cassazione quadrupla, quale è oggi in Italia, si riformava dall'onorevole De Filippo proclamando l'unità, ma ritenenlo con la Cassazione centrale le sezioni, le quali rimarrebbero in modo da formare sempre quattro Cassazioni. La nostra Commissione mediterebbe di andare più oltre; stabilirebbe cioè la unicità della Cassazione, e lascierebbe le sezioni come dipendenti, e come parti di un solo tutto per durare secondo il bisogno degli affari, ossia per esaurire ciò che appartiene al servizio pubblico.

E qui bisogna intenderci, o signori. Al servizio pubblico nessuno comanda, nessuno può fare un sistema di pubblici servizi, e specialmente di un genere così grave come quello della suprema magistratura, configurandolo come si farebbe un bozzetto di fantasia.

Bisogna guardare in tutto questo agli affari; è per essi che si fanno le istituzioni giudiziarie.

Io non devo dir altro intorno alla Cassazione. Perchè, dal momento che la Commissione nostra, benchè

abbia trattato altri punti anche relativamente al sistema interno della Cassazione, non ha creduto di deliberare e riferire anche su ciò, ed ha creduto meglio che si attenda se in questa discussione sorgessero opinioni nella Camera sull'uno o sull'altro sistema; io non devo anticipare ciò che può essere detto più maturamente in altra migliore occasione. Tanto è che la Commissione ha lavorato; tanto è che la Commissione studia di secondare ovunque il progresso; ed essa, persino altri come credono, ha fatto il debito suo.

Ma, si dice, voi non avete voluto faticare sulla tariffa, e per non darci la tariffa nuova dell'onorevole De Filippo, voi ci condannate alla tariffa vecchia.

Signori, abbiamo avuto un intendimento molto diverso, e nostra disgrazia è stata quella di non essere stati compresi. Noi abbiamo avuto l'intendimento di stabilire un punto primario, cioè di fissare la unificazione legislativa; abbiamo riconosciuto un bisogno, quello di accomodarci alle circostanze e di andare avanti gradatamente in modo pratico; quindi tutte le leggi che momentaneamente non potevano esaurirsi noi le abbiamo momentaneamente sospese, non per applicarle tali quali, ma perchè si studino nell'intervallo fra la decretata unificazione e la esecuzione.

Fra le leggi da pubblicarsi, a tenore dell'ultimo comma del progetto, avanti l'attuazione dei Codici, vi sono al certo anche le tariffe da riformarsi.

Qui non è come di altre riforme, intorno alle quali ci si dice: perchè non le avete fatte subito? A questa interpellanza aveva risposto la Commissione: perchè non ne avevamo la facoltà. Ma tosto ci sentimmo soggiungere dall'onorevole Piccoli che al danno, con questa risposta, si era unita la beffa. Vi par beffa, Dio buono! se noi non abbiamo avuto facoltà di far altro che quanto ci avevano demandato gli uffizi? Ma, se temete di essere beffati, dateci il mandato; e dal giorno in cui ci avrete posti in mora a fare qualche cosa di più, da quel giorno comincerà la colpa nostra.

Intanto, a conforto dei miei egregi colleghi del Veneto e di tutti quei tanti curiali, sindaci, accademie ed altri corpi morali che hanno fatto petizioni, io dirò che, se temono di restare colle vecchie tariffe, leggano attentamente la relazione e vi troveranno che noi abbiamo già detto che non le sole tariffe, ma tutte quante le leggi che sono necessarie all'attuazione della legislazione italiana debbono essere pubblicate e importate nel Veneto avanti che vada in esercizio l'estensione della legge.

Or bene, a quest'effetto si domanda: ma voi volete un fine e non pensate ai mezzi. Sì, ai mezzi avevamo pensato.

Ebbi l'onore di presentare la relazione al 1° di marzo, e ben mi ricordo di avere detto che il progetto era d'urgenza, imperocchè la Commissione aveva necessità che la Camera discutesse incontante questa grave materia, e così la sua deliberazione fosse

come un prologo al compimento delle altre parti legislative di già trattate sommariamente nel seno della vostra Commissione.

Dal 1° marzo al 14 di giugno qualcosa potevamo avere fatto. Or bene, non vi basta più che noi allora avessimo rimesso non a sei mesi, come diceva l'onorevole De Filippo, ma al 1° gennaio 1870, vale a dire a nove mesi, l'attuazione di quelle leggi? Il partito è agevole: adottate quel termine modificamente allargato che domandarono gli onorevoli Brenna, Pècile ed altri, e noi non l'avverseremo, nè temo sia per opporvisi l'onorevole guardasigilli. Ma fa d'uopo che si passi oggi ai voti, e bisogna avere fino da oggi un affidamento leale e positivo che l'unificazione si faccia, e che si faccia in modo pratico ed utile non tanto pei Veneti quanto a Italia tutta.

Viene dopo ciò il Codice di commercio. Intorno ad esso, se la pazienza dei nostri oppositori non avesse fallito, essi leggendo bene la nostra relazione avrebbero potuto riconoscere che noi siamo stati i primi a dire, anche avanti molte petizioni, che il diritto germanico aveva reso molto più spedita la materia delle cambiali, e che vi era qualche cosa da fare su tale proposito. Ma noi non eravamo incaricati di ciò; saremmo stati agli ordini della Camera, perchè non era codesto un lungo lavoro. Per altro, non si dimentichi che molte provincie d'Italia avevano leggi particolari ed eccellenti, e non ne rimpiangono la perdita in ossequio alla dichiarata unificazione. Segnatamente nella materia cambiarla il piccolo Stato toscano possedeva una legge del 1818, che trencava fino alla radice la litigiosità degli improbi debitori, non permettendo che si trattenesse il pagamento di una cambiale perfetta quando non si negava dal debitore la condizione sua di negoziante, o quando non si offriva il deposito. Legge provvidissima, sperimentata utilissima e che tutelava eminentemente la fede del credito; eppure noi ci rassegnammo a perderla purchè la legislazione si unificasse.

Tempo verrà che molte di queste leggi torneranno a rivivere e si potranno tanti piccoli tesori in qualche guisa riprendere! Per esempio, perdemmo le leggi toscane e napoletane di manomorta, alle quali non avremmo volentieri rinunciato; ma è sorta un'altra legge più radicale sulla manomorta e non rimpiangeremo più quella gloria del passato, ognora quando la materia delle manimorte non torni a ripullulare.

Il Codice penale è quello che si considera in questo momento e in questa discussione come il punto della estrema battaglia per parte dei Veneti; ed a cui neppure noi possiamo restare indifferenti. Io non dissimulo che le difficoltà di codesta questione stanno nell'animo mio fin dal 1865; cioè, fino da quando la Camera s'impegnò di venire a termine di sì grave questione, fino d'allora la Camera fissò una scala penale, da cui scompariva il capitale supplizio. E comunque il Senato allora non approvasse lo schema di legge, pur

tuttavia rimase un tipo che poteva dar luogo a qualche cosa di pratico. Rimase inoltre il Codice penale toscano; rimase il nostro sistema penitenziario perfezionato alla maniera di Auburn. Rimase per di più lo stanziamento di un milione per cominciare a fare degli stabilimenti carcerari secondo quel sistema. Se si fosse dal 1865 in poi erogato, anche omeopaticamente, un milioncino per anno, a quest'ora qualche cosa si sarebbe fatto. Ma siccome fino a questo punto siamo rimasti allo *statu quo*, si rinnoverà la tela di Penelope. Bisognerà prima o poi definitivamente pensarvi.

Se non che qui io trovo due correnti contrarie. Una è quella dei Veneti i quali vorrebbero rimanere fermi col Codice austriaco; l'altra dell'onorevole guardasigilli il quale raccomanda l'accettazione del Codice penale sardo del 1859 con alcuni miglioramenti già adottati nelle provincie meridionali; imperocchè dice che vi vorrà tempo a che sia perfezionato il progetto del nuovo Codice penale.

In quanto al Codice austriaco, io ho qui recentissime opinioni di squisiti ingegni del Veneto. Il chiarissimo professore Tolomei e l'egregio avvocato Giuriati, scrittori e collettori della giurisprudenza italiana, trattano a fondo la materia in senso opposto, ammettendo il primo che il Codice penale austriaco in qualche parte riformato possa sostenere il confronto del Codice sardo, ed il Giuriati sostenendo assolutamente l'opposto. In questo senso, oltre a quanto scrissero il meritissimo Diena ed altri, sta che anche coloro i quali non vorrebbero una riforma transitoria e sollecitano il nuovo Codice penale italiano, si astengono dal fare l'apologia delle leggi penali austriache.

Ma quand'anche esistesse una valutabile discordia d'opinioni, intorno a ciò potrebbe facilmente liquidarsi il dissidio sollecitando il modo di ravvicinarci. Se l'onorevole guardasigilli potesse dare affidamento, che il Codice nuovo e più volte studiato, non rimanesse giacente in archivio, e non si facesse desiderare indefinitamente, allora io vorrei davvero sperare che gli egregi colleghi del Veneto smettessero dalle loro opposizioni.

Tutti i difetti di quel Codice, accennati dall'onorevole Pasqualigo, e messi in grande rilievo dall'onorevole guardasigilli, non vogliono ormai essere ricordati da me. Se fosse un breve transitorio quello che i Veneti bramano, il Governo che ha lasciato perdurare 3 anni il vecchio stato delle penalità nel Veneto, potrebbe tollerarlo ancora per altri 6 o 9 mesi.

Ma vi è una grave difficoltà alla quale avrei voluto che rispondessero i Veneti, ed a cui risponderà probabilmente l'onorevole Donati, il quale parla della riforma del Codice penale in un suo emendamento. Ma frattanto io ho domandato se la procedura penale, la pubblicità, il sistema dei giurati, si potesse attuare, mantenendo il Codice austriaco. E nella sua lealtà il

collega opponente del Veneto mi ha risposto che non lo credeva.

Questa è una grave difficoltà; bisogna superarla possibilmente. Quanto a me, io dico ai Veneti: se siete contenti di perdurare così un piccolo scorcio di tempo, non vi affollerò con leggi migliori, non vi toglierò la vostra poco invidiabile soddisfazione: *Beneficia in invitos non conferuntur. (Ilarità)*

Ma io voglio per altro una cosa dai colleghi del Veneto, chiedo a loro che subito accettino la unificazione legislativa, e che sieno saldi nel proponimento di presto attuarla.

A tale effetto essi si rivolgano con quel patriottismo a cui li eccitava l'onorevole guardasigilli, si rivolgano alla loro volta verso di lui, e lo scongiurino di altrettanto patriottismo, per dotare una volta l'Italia di un sistema penale che la renda rispettata anche in questo rapporto sopra le altre nazioni. Ma come? Un Codice penale sarà dunque una pietra filosofale? Tanti studi fatti fin qui non ci danno per anche speranza di un esito e di un successo vicino? Dunque tutti gli esemplari che avevamo nella penality erano di tale confusione, di tanta negazione dei principii giuridici che si abbia a dover rifare tutto?

Io non lo credo. Non sta già che il Codice penale sardo difetti quanto credono i colleghi del Veneto: i suoi difetti, annunziati da parecchi onorevoli guardasigilli passati, non dirò dei futuri (*Si ride*), i suoi difetti erano ormai conosciuti e limitati. Dunque noi sappiamo dove si debbono mettere le mani per una riforma, e facciamola presto. Ma se viene un guardasigilli a cui talenti un progetto; se ne viene un altro che vorrebbe farne un secondo; se una grande Commissione fa tutto lo sviluppo dei suoi lavori, e poi una Commissione ristretta li disfa prima di attuarli; se poi di nuovo si domanda alle magistrature ed ai pubblici Ministeri del regno le rispettive opinioni, e se da capo si rimaneggia la stessa materia, allora, signori, non è la difficoltà intrinseca, ma è la confusione e la complicità degli studi che impedisce di fare qualche cosa; ed è allora il caso di quel dotto a cui si diceva: tu hai la disgrazia di aver studiato più del bisogno.

Finiamola dunque cogli studi del Codice penale. Un termine credo che vi possa e vi debba essere. Mi asterrò dal venire a conclusioni in proposito; ma richiamo la diligenza de' miei colleghi a che, quando discuteremo partitamente l'articolo, vengano essi a qualche cosa di finale e di positivo su questa importante materia.

Circa al Codice di procedura penale, lasciamolo pur qual è: quei perfezionamenti ulteriori, che potrebbe meritare, nel momento attuale non possiamo discuterli; certamente per ora esso è uno dei migliori Codici di procedura penale.

È stato avvertito che il progetto dell'onorevole De

Filippo contiene qualche riforma di procedura, come ne conteneva anche sul Codice penale sardo.

Abbiamo forse negate queste riforme? No certo. Ma siccome la scelta relativa al Codice penale era questione molto problematica e il di cui esito non si poteva presagire senza la presente discussione, è appunto per questo che fin qui non ci siamo legati a tale o tal altra riforma. Peraltro rimane evidente che, se nel Veneto dovesse attuarsi provvisoriamente il Codice penale sardo, bisognerebbe unirvi tutti quei miglioramenti che nel Napoletano furono già introdotti, perchè la legislazione deve essere uguale dovunque, e qualsiasi beneficio bisogna accomunarlo a tutte le provincie del regno.

Del pari, in quanto al pubblico Ministero, il progetto dell'onorevole De Filippo proponeva qualche riforma nelle materie civili, divisando che l'ingerenza di esso fosse limitata alle sole cause per le quali è necessaria la tutela pubblica. Questo era un grande beneficio che noi di certo avremmo accettato. Anzi, non vi era bisogno di andare fino al dicembre del 1869 per farne la votazione. Sicchè, quando voi c'invitate a studiare di nuovo ed andare al 1° luglio 1870, siamo obbligati di ringraziarvi di questo beneficio superfluo; imperocchè, se non volete altro che le riforme dell'onorevole De Filippo, non vi occorre tanto tempo.

Ma altre riforme se ne concepivano, e voi stessi ne avete discusse altre in quest'Aula. Le vostre petizioni ne pullulano, ed alcune sarebbero accettabili in questo frangente della unificazione legislativa.

Dunque risolvete, dichiarate se altro vi aggrada oltre le proposte dell'onorevole De Filippo; noi conosciamo già fin dove volevano giungere intorno al pubblico Ministero, ed anche per l'organico giudiziario, l'egregio avvocato Carcani ed i giuristi milanesi, l'onorevole senatore Musio e tanti altri; sicchè trascoglieremo, purchè siate discreti, le riforme.

Verrà poscia un momento più calmo e più comodo, ed allora la legislazione italiana avrà l'ultimo ritacco. Questa terra fu la madre in tutte le epoche della buona legislazione. Nè io voglio con archeologico ricordo riportarvi agli Etruschi, a Numa, colle leggi decemvirali. Mi bastano i monumenti della sapienza latina e più tardi la copiosità degli statuti municipali, perchè l'Italia possa vantarsi di essere stata maestra ed al vecchio ed al nuovo mondo. Ed anche sotto i principati non mancarono leggi di una bontà relativa; ed ultimamente non vi fu miglioramento legislativo che non sia stato gustato ed accolto. Non temete, ma attendete, e andremo a suo tempo fino al fondo della possibilità legislativa. Ma ci vuol calma; riflettete allo stato di quest'Aula, guardate alla mole dei vostri lavori, vedete anche lo stato degli animi, e sappiatemi dire sul serio se questo è il momento di portare l'ultima perfezione nelle leggi del regno. (*Segni di assenso*)

Voci. Si riposi!

PRESIDENTE. Si riposi.

(*La seduta è sospesa per alcuni minuti e vari deputati si recano al banco della Commissione.*)

L'onorevole relatore ha facoltà di continuare il suo discorso.

Prego i signori deputati di riprendere il loro posto.

MASSARI G. Al posto! al posto!

PANATTONI, relatore. La benignità che ebbe la Camera di permettermi breve riposo mi pone in grado di assicurarla che, avendo celeremente raccolto le mie idee, quanto me lo permetteva l'affluenza degli amici che mi venivano attorno, mi accorgo che in breve posso giungere al termine del mio discorso.

Dopo aver trattato dei punti più culminanti della proposta relativa alla unificazione, avvertirò che ad essi dovettero aggregarsi alcune altre leggi le quali non ammettono difficoltà, per esempio quella sui conflitti richiamataci dall'onorevole De Filippo. Essa è una proposta di più che noi ci facemmo un pregio di accettare appena venne affacciata. Ma l'organico giudiziario è un altro ramo su cui bisogna intrattenerci un momento.

Vi sono nell'organico giudiziario diversi punti sui quali è necessario che la Commissione studi, e che s'intenda coll'onorevole guardasigilli. Quegli che depose il portafoglio mi permetterà di rilevare che le ultime e non brevi fasi della sua carriera ministeriale ritardarono gli studi della vostra Commissione. Noi non potevamo venire qui preparati a riferire ed a discutere sopra ulteriori materie, senza certe intelligenze e certe deliberazioni, a cui forse l'onorevole De Filippo non avrebbe ripugnato, ma se ne astenne durante la crisi ministeriale. Per altro, dacchè su questa via potemmo vedere che sarebbe entrato l'attuale ministro guardasigilli, noi speriamo che, anche senza inoltrarci nel 1870, sarebbe possibile combinare qualcosa. Se la Commissione potesse stare riunita attorno al suo presidente e non la richiamasse altrove una proroga, e non sopravvenissero quelle occupazioni individuali che tante volte hanno tolto l'aiuto dei nostri compagni, si potrebbe benissimo fare tutto quanto occorre alla riforma dell'organico giudiziario anche dentro l'anno o al più, come fu detto, prima del luglio 1870.

La questione sull'abolire o no gli appelli correzionali, indicata nel progetto dell'onorevole De Filippo, è una questione la quale, non solamente ha difficoltà in se medesima, ma dipende anche molto da ciò che si farà intorno alla Cassazione, anzi di più da ciò che diviseremo per le preture. Infatti, se noi avessimo facilità di rimedio in Cassazione per la parte penale; se costituissimo grandi preture di prima classe, e la magistratura pretoriale, che giudica i meriti superiori e le cause penali, divenisse meno numerosa e perciò più facilmente capace, esperta ed autorevole, allora si avrebbero forse bastanti garanzie di buona giustizia, e riuscirebbe facile il prescindere dagli appelli corre-

zionali. Ed invero, ove la giustizia si rende da giudici collegiali, l'appello correzionale è meno necessario.

Ma, come io vi diceva, siffatte questioni, qualora il Ministero ci aiutasse meglio coi dati statistici, non sono tanto complicate, tanto difficili, che non si possa in un dato tempo venire a buon esito. Io mi era augurato che su tutto ciò la discussione presente fornisse lumi adeguati; ma, tranne i lamenti degli onorevoli colleghi del Veneto, che tendevano piuttosto a trattenere la macchina che a spingerla in un dato cammino, tranne questi, io non ho udito che la Camera abbia accolto quel rispettoso e fiducioso invito che noi le facevamo a volere alzare un poco la valvola delle sue opinioni, ed a volerci erudire alquanto sulle relative tendenze, affinchè la Commissione potesse completare i lavori con probabilità di sollecita riuscita. Noi della Commissione, nominati da uffizi dove le opinioni furono così svariate, amavamo di essere un poco armonizzati e messi in via di meglio intenderci da quella discussione a cui avevamo chiamata la Camera. Comunque siasi, faremo il poter nostro.

Sono finalmente comparsi ordini del giorno ed emendamenti. Io prego gli onorevoli proponenti a non discutere quelli che rientrano evidentemente nell'ultimo comma, in quello cioè che dice essere data facoltà al Governo di proporre tutte le disposizioni transitorie, e quelle che sono necessarie all'attuazione delle leggi da estendersi al Veneto. Se la Camera non comprende abbastanza questo sistema, e non ama un voto di fiducia così largo verso il Ministero, allora noi proponiamo specificare o sbizzare altre disposizioni; e frattanto proponete voi pure altri punti determinati in luogo di quella disposizione finale che noi attingemmo dalle leggi pubblicate nel 1865. Noi non ricusiamo tutto quanto può esservi di tassativo e di pratico, anzi vi saremo grati degli opportuni e discreti vostri suggerimenti.

Parimenti io prego gli onorevoli proponenti di abbandonare quegli emendamenti i quali sono scaturiti, diciamolo pure con amichevole franchezza, da una certa concitazione, da un senso di riottosità, i quali tenderebbero a complicare la nostra situazione, anzi che ad agevolarla.

Vi sono talune cose che si possono ideare in un momento di lotta; ma, giunti all'istante di operare, è bene farlo *viribus unitis* (prendiamo una volta questo motto anche noi), poichè bisogna che le incompatibilità spariscano, ed una parte si aiuti col senno dell'altra.

Vi sono poi alcuni emendamenti i quali si potrebbero in massima accettare. Questo lo disse già taluno dei miei colleghi. Ma, senza ricusare codesto principio, dobbiamo noi vincolarci a talune piuttosto che a tali altre cose? Non vi è egli il pericolo che la proposta, formolata in un modo positivo, ci leghi di troppo? Non sarebbe meglio che, udita questa discus-

sione, sentiti altri oratori che meglio di me potrebbero trattare la materia, voi proponiate che la Commissione prenda atto e faccia tesoro di quanto è stato detto nella discussione attuale, ed introduca i possibili miglioramenti, e che quelli i quali non potessero per l'istante adottarsi fossero rimessi ad un più comodo avvenire?

Se noi facessimo così, il nostro cammino sarebbe più libero, l'orizzonte sarebbe più largo.

Non è impedito ai colleghi del Veneto di tenersi in comunicazione colla Commissione; essi possono nutrire i nostri studi; possono tramandarci le loro idee, e così l'opera sarebbe pacifica (*Si ride*), più fruttuosa e completa.

Io mi sono permesso di additare un metodo; ma non ho inteso con questo nè di limitare nè di vincolare, nè di restringere le proposte degli onorevoli colleghi. Solamente io ho desiderato adoprarmi a che un buon fine si ottenga.

Primieramente, si dilegui affatto quella che io credo voce mal fondata, che i Veneti non amino l'unificazione legislativa, che essi siano troppo abitudinari, troppo affezionati alle tradizioni delle loro passate legislazioni.

Io lo comprendo, essi hanno voluto usare una strategia dilatoria solo perchè temevano che s'imprimesse una mossa troppo precipitosa alla unificazione legislativa nel Veneto. Ma allora io dico ai Veneti che si calmino e confidino, esprimendo le loro discrete intenzioni. Noi ne faremo tutto il conto possibile, e riterremo che vogliono la legislazione italiana con qualche miglioramento conciliabile ed utile alla intera nazione. Attenderemo da loro lo svolgimento di queste possibilità; e così l'opera della Commissione sarà resa più efficace e spedita.

Signori del Veneto, io vi ho parlato parole amichevoli: qualora esse vi giungessero gradite ed avessero per effetto di ridurvi, da oppositori, a nostri collaboratori, noi ne saremmo lieti e ci terremo sicuri del buon esito; perchè, se di una cosa ci dolemmo, fu di non avere qualche veneto in mezzo a noi. (Bravo! Bene! *a destra*)

PRESIDENTE. Essendo chiusa la discussione generale, interrogherò la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

Prima però debbo annunciare che l'onorevole Bortolucci ha presentato un emendamento al numero 7, per cui, invece di dire 6 novembre, vorrebbe che si scrivesse 6 dicembre; allo stesso numero poi vorrebbe che si aggiungesse: *e il regio decreto 14 dicembre 1865, sopra il regolamento generale giudiziario.*

Gli onorevoli Giacomelli, Tenani Piccoli e Lamperico propongono la seguente aggiunta:

« E la legge per lo scioglimento del vincolo feudale. »

Gli onorevoli Regnoli e Zanardelli hanno proposto quest'aggiunta al numero 3 dell'articolo:

« Con decreto reale che si pubblicherà insieme alla presente legge, e che sarà applicabile a tutto lo Stato, saranno trasferite nel Codice commerciale italiano le disposizioni del Codice commerciale germanico, relative alle lettere di cambio e ai trasporti per terra e per mare. Al Governo del Re sono date le facoltà opportune pel coordinamento di quelle disposizioni colle altre parti del Codice di commercio italiano. »

Finalmente l'onorevole Sanminiatielli desidera, prima che si passi alla discussione degli articoli, di dirigere un'interrogazione al ministro guardasigilli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanminiatielli, purchè si limiti strettamente ad una semplice interrogazione, e non rientri nella discussione generale.

SANMINIATELLI. L'onorevole relatore ha fatto una esortazione vivissima al ministro guardasigilli circa il progetto di nuovo Codice penale promesso da lungo tempo. Ieri, per quanto mi dicono, l'onorevole guardasigilli accampò delle apprensioni e delle difficoltà circa gli studi per questo progetto da presentarsi alla Camera.

Io rammento di aver avuto l'onore di proporre alla Camera che invitasse con un suo ordine del giorno il ministro di grazia e giustizia a presentare sollecitamente cotesto progetto, e, se ben rammento, quell'ordine del giorno che fu approvato dalla Camera, suonava così: « La Camera invita il Ministero a presentare il progetto di nuovo Codice penale ai primi della nuova Sessione. »

La mia domanda all'onorevole guardasigilli è anche giustificata dall'avvenimento di una nuova persona al Ministero di grazia e giustizia, e la mia domanda è questa:

A che punto si trovino oggi i lavori preparatorii di questo nuovo progetto di Codice penale italiano, e se l'onorevole ministro spera di poter ottemperare all'invito della Camera, di presentare il progetto stesso al principio delle nuova Sessione.

PIRONTI, ministro di grazia e giustizia. Non credeva che le parole partite da questo banco potessero suonare, come accennava l'onorevole Sanminiatielli, un diniego da parte del ministro di grazia e giustizia di dare seguito, il più presto che si potesse, all'ordine del giorno votato da questa Camera. Quello che da me fu detto tendeva ad eliminare la pregiudiziale che si faceva; dicevasi: non unifichiamo la legislazione pel Veneto, perchè pende un progetto di nuovo Codice, ed aspettiamo che questo progetto si compia.

Era questa l'argomentazione alla quale da me fu risposto che il nuovo Codice, comunque già studiato e compilato in tutte le sue parti, tuttavia, a mio credere, per poter essere presentato alla Camera coscienziosamente e con avvedimento di consiglio, aveva bisogno di altri studi; e questi studi sono già molto inoltrati, perchè quasi tutte le Corti d'appello hanno dato parere sopra il Codice loro trasmesso per osser-

varlo, commentarlo e giovare dei loro lumi il Ministero, onde possa presentare alla Camera il Codice più perfetto che sia possibile, passato sotto gli occhi di uomini avvedutissimi e di sapienti giureconsulti.

Dunque dalla mia risposta l'onorevole Sanminiatielli può argomentare che è lungi da me il pensiero di frustrare l'aspettativa della Camera intorno al nuovo Codice penale da applicarsi in tutta Italia. Quello che non so in questo momento affermare si è se questo si possa fare al principio della nuova Sessione (la quale non mi pare tanto lontana), come risuonerebbe l'ordine del giorno. L'onorevole Sanminiatielli sa che nelle umane cose altre si desiderano ed altre avvengono.

Io dunque impegno la mia parola alla Camera di fare tutti gli sforzi possibili perchè al più presto il nuovo Codice penale possa essere presentato. Che ciò possa verificarsi al principio della nuova Sessione o in uno spazio un poco più prolungato, è quanto io prego la Camera di voler considerare come un impegno che io non posso prendere assolutamente in questo momento.

Quello che io posso affermare si è che la mia risoluzione è di adempiere al più presto possibile al mandato della Camera, e di fare mio l'impegno che prese già il mio onorevole predecessore.

PRESIDENTE. Come la Camera sa, è stato presentato dagli onorevoli Maldini, Brenna, Pasqualigo, Pècile, Tenani e Maurogò nato un ordine del giorno così concepito:

« La Camera invita la Commissione a compiere nel più breve tempo i suoi studi sulle riforme generali proposte nel progetto di legge in discussione e riferire ad essa in tempo utile perchè possano venire attuate contemporaneamente alla unificazione legislativa del Veneto e del Mantovano. »

La votazione sopra quest'ordine del giorno dovrebbe, a parer mio, precedere la discussione degli articoli...

CICARELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE... perchè potrebbe darsi che, dall'essere o no ammesso, ne derivasse una diversa decisione sul passare o no alla votazione degli articoli. Cosicchè, se la Camera lo crede, metto prima in votazione questo ordine del giorno.

DONATI. Non mi pare che si possa mettere in votazione quest'ordine del giorno prima che si sappia se la Camera accetta il principio della legge. Io penso che convenga prima determinare se si accetta il principio della legge, poi si discuterà sul modo in cui debba essere messo in esecuzione, ed allora mi pare che nascerà la convenienza d'interrogare la Camera se accetta l'ordine del giorno il quale tende a stabilire che in un determinato tempo siano applicate anche le riforme delle quali appunto s'intrattiene il progetto dell'onorevole De Filippo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cicarelli ha facoltà di parlare.

CICARELLI. (*Della Commissione*) Io intendeva parlare nello stesso senso. È d'uopo che prima la Camera decida se voglia passare alla discussione degli articoli, e poi la Commissione dirà il suo parere su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cicarelli si unisce all'onorevole Donati, ed in nome della Commissione, pare, ritiene che, prima di mettere in votazione quest'ordine del giorno, convenga determinare se si debba passare alla discussione degli articoli.

PIRONTI, *ministro di grazia e giustizia.* Se io non intendo male le parole con cui l'ordine del giorno è redatto, mi scusi l'onorevole Donati, a me sembra un ordine del giorno di natura interamente sospensiva...

Voci. No! no! Sì!

CICARELLI. L'onorevole Donati propone un altro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ma no, parla del primo, di quello dell'onorevole Maldini.

DONATI. Domando la parola.

PIRONTI, *ministro di grazia e giustizia.* Io parlo dell'ordine del giorno sottoscritto dagli onorevoli Maldini, Brenna, Pasqualigo, Pècile, Tenani, Maurogònato, ed è di questo di cui parlava testè l'onorevole Donati (*Sì! sì!*), se io non vado errato.

Dunque, ripeto, a me pare che cotesto ordine del giorno sia di natura interamente sospensiva, avvegna- chè in altre parole dice: ammettiamo il principio dell'unificazione come principio astratto, attuabile oggi o da qui a sei o ad undici mesi; non l'ammettiamo però se prima non saranno studiate ed attuate le riforme con le quali poi verrete a proporci di nuovo la legge. Mi pare sia questo il senso di questo emendamento.

Voci dal banco della Commissione. È un invito che fa alla Commissione.

PIRONTI, *ministro di grazia e giustizia.* Lo leggo di nuovo alla Camera, per essere sicuro di non ingannarmi:

« La Camera invita la Commissione a compiere nel più breve tempo i suoi studi sulle riforme generali proposte nel progetto di legge in discussione e riferire ad essa in tempo utile. »

La Commissione adunque deve prima compilare il Codice penale, studiare prima e far le riforme, e poi deve riferire alla Camera, perchè possano venire attuate contemporaneamente alla legislazione nel Veneto e nel Mantovano; dunque il progetto di legge per l'unificazione legislativa, che ora è in discussione, pare che sia rimandato all'adempimento di coteste condizioni. Se diverso è l'intendimento degli onorevoli proponenti dell'ordine del giorno, è bene che essi si spieghino e lo riformino.

DONATI. Io ho domandato la parola per far osservare all'onorevole signor ministro che il senso di quest'ordine del giorno non è già imperativo, ma è semplicemente una raccomandazione che verrebbe fatta al

Governo ed alla Camera perchè, in quell'intervallo di tempo che trascorrerà dal giorno in cui le leggi verranno promulgate a quello in cui verranno poste in attività, vengano fatte anche quelle riforme a cui allude l'ordine del giorno...

(*I deputati Chiaves e Maldini domandano la parola.*)

Questo risulta anche dall'osservazione che quei medesimi che hanno firmato l'ordine del giorno del quale si parla sono anche firmatari di un emendamento col quale si assegna un termine fisso per l'esecuzione della legge col giorno 1° luglio 1870.

Desidererei che gli onorevoli firmatari di quest'ordine del giorno si spiegassero chiaramente; giacchè, se per caso avessero avuto per iscopo di sospendere l'esecuzione di questo progetto di legge fino a che non siano adottate anche le nuove riforme, allora entrebbero in quell'ordine d'idee che io ho avuto l'onore di manifestare nell'emendamento che ho firmato, e potremmo naturalmente metterci d'accordo.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Chiaves, ma parmi che l'onorevole Maldini l'abbia chiesta per dare una semplice spiegazione...

MALDINI. Come uno dei firmatari dell'ordine del giorno sul quale si discute, io devo dichiarare che quanto disse l'onorevole Donati era nell'intenzione dei firmatari dell'ordine del giorno medesimo. Non lo abbiamo certo proposto per intralciare l'unificazione legislativa nel Veneto. Prova ne sia che abbiamo proposto di metterla in esecuzione alla data del 1° luglio 1870, cioè sei mesi dopo. L'ordine del giorno da me firmato è una semplice raccomandazione al Ministero perchè provveda alle riforme nel modo il più sollecito, ma dichiaro che non è una proposta sospensiva. L'ordine del giorno Donati piuttosto, non il nostro, mi pare corrisponda ad una vera proposta di sospensione della legge.

CHIAVES. Le parole dell'onorevole Maldini hanno reso in gran parte inutile ciò che io stava per dire.

Io non posso ravvisare in quest'ordine del giorno che una raccomandazione fatta alla Commissione in termini tali da non pregiudicare per nulla la discussione dell'articolo primo del progetto. Dirò di più: mi sembra che quest'ordine del giorno non debba essere votato se non se dopo che sarà discussa e votata la legge (*Benissimo!*), perchè allora soltanto potremo conoscere l'importanza di questa raccomandazione, e sulla medesima potrà molto influire il risultato della votazione sul progetto del quale trattiamo.

Quando sarà votata la legge, allora si farà la raccomandazione, se ancora ve ne sarà il bisogno, alla Commissione, perchè veda di accelerare i suoi studi in modo che possano quelle riforme che sembrano opportune venire attuate insieme allo schema di legge. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rannalli.

RANALLI. Avevo domandato la parola per dire lo stesso...

Voci. Ai voti! ai voti!

RANALLI. Parmi che, dopo essere stato discusso il progetto in generale, si debba prima di tutto passare alla discussione degli articoli.

PIRONTI, *ministro di grazia e giustizia.* Dopo queste spiegazioni, naturalmente le mie opposizioni debbono cessare, salvo alla Camera di vedere in qual luogo l'ordine del giorno debba essere discusso.

Debbo però emendare un'opinione stata emessa testè. Gli onorevoli Pasqualigo, Maldini, Pècile, Brenna, Maurogònato e Tenani non hanno detto di voler l'attuazione delle leggi al 1° gennaio, ma invece che « esse avranno esecuzione al 1° luglio 1870, » portando così un emendamento alla legge. Questo secondo emendamento può essere di spiegazione e di corollario al primo; di maniera che io accetto pienamente la spiegazione che si è data.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera delibera affermativamente.)

Spetta la parola al signor ministro della marineria.

RIBOTY, *ministro per la marineria.* Stando la Camera per passare alla discussione delle proposte ed emendamenti che si riferiscono a codesto progetto di legge, la pregherei di volere acconsentire a che fosse aggiunto al medesimo l'articolo del quale ha tenuto parola la Commissione nel suo rapporto, che è così concepito:

« Art... Per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del Codice per la marina mercantile, il Governo del Re è autorizzato ad operare con decreto reale le corrispondenti aggiunte e modificazioni alle tabelle numeri 1 e 2, annesse al Codice stesso, nello scopo di coordinare e stabilire nel litorale veneto l'amministrazione delle capitanerie dei porti.

« I canali interni della città e delle lagune venete, che non siano destinati ad ancoraggio e stazione di navi, dipenderanno dall'ordinaria giurisdizione dell'autorità municipale.

« Le disposizioni di polizia e quelle disciplinari, portate dal Codice per la marina mercantile, non saranno applicabili ai barcaioli in servizio dei privati, nè a quelli dedicati al servizio interno dei predetti canali. »

L'introduzione di questo articolo nella legge che discutiamo facilita naturalmente al ministro della marineria l'attuazione degli articoli 2 e 3 del Codice per la marina mercantile, e si completano in tal modo le tabelle 1 e 2 annesse al Codice medesimo.

Queste tabelle hanno per iscopo, in primo luogo, di dividere il litorale marittimo in compartimenti e circondari, e la nomina dei capitani di porto e del personale addetto alle capitanerie di porto. In secondo

luogo di togliere ogni dubbio intorno alla giurisdizione sotto la quale devono cadere i canali interni della città ed i barcaioli addetti al servizio dei medesimi.

PRESIDENTE. Si passa adunque alla discussione dell'articolo finora unico dello schema di legge.

La parola spetta all'onorevole Maldini.

MALDINI. Dopo quanto disse testè l'onorevole ministro della marina, io credo di avere avuto ben ragione di iscrivermi per parlare sopra quest'articolo. Per verità, credo che sulla proposta dell'onorevole ministro della marina vi sia da porre una questione pregiudiziale, in quanto che l'aggiunta da lui presentata corrisponde ad una modificazione di una legge dello Stato: avvertendo pure che codesta nuova sua proposta non ha subito le formalità stabilite dal nostro regolamento interno, onde possa essere discussa nella Camera.

Non è quindi possibile l'ammettere questo precedente, del tutto nuovo, che, cioè, il ministro della marina da un momento all'altro venga a portare innanzi alla Camera modificazioni che in parte certamente possono essere accettate da coloro che hanno studiato il Codice della marina mercantile, e possono giudicare delle ragioni, del valore e dell'importanza delle modificazioni medesime, ma che per altra parte credo inopportuno sieno accettate tutte senza una speciale discussione.

Quando mi era iscritto per parlare nella discussione generale, non era certo mio intendimento di entrare nell'esame dei Codici contenuti nell'articolo di questa legge; soltanto mi premeva di richiamare l'attenzione della Camera sopra la confusione che, a parer mio, risulta dalla duplice legislazione, la legislazione austriaca che esiste nelle provincie venete, e la legislazione che esiste nelle altre provincie italiane, confusione riguardo a questioni importanti che concernono l'applicazione delle leggi consolari, di quelle della sanità marittima, e del Codice della marina mercantile.

Certamente non è ora più il caso di entrare in questo vasto campo perchè la discussione generale è chiusa, e d'altronde la Camera, non avendo udito il mio discorso, non ha certamente perduto molto.

Io non comprendo per verità come il Codice della marina mercantile entri in questo progetto di legge: forse è semplicemente perchè il Codice della marina mercantile porta, oltre la firma del ministro della marina, quella del ministro di grazia e giustizia: io non so se poi vi entri perchè è intitolato con la parola *Codice*. Ma in questo caso (e mi duole non sia ora qui presente l'onorevole De Filippo che ha presentato questo progetto di legge), in questo caso e per la stessa ragione poteva il ministro di grazia e giustizia presentare il Codice penale militare marittimo, il Co-

dice militare dell'esercito, il Codice forestale, il Codice sanitario, insomma tutto ciò che, portando il nome di Codice, contiene qualche prescrizione penale.

Almeno che, nella presentazione del progetto di legge, l'onorevole De Filippo lo avesse presentato col consenso del suo collega il ministro della marina!

L'onorevole Panattoni relatore della Commissione ci dice alla pagina 6, che naturalmente vi sarà stato codesto consenso. Ma questa naturalezza degli accordi passati tra i due ministri, evidentemente noi non la vedemmo, perchè il progetto di legge non porta quella formale prescritta *d'accordo col ministro* tale o tale altro.

Il Codice della marina mercantile non fu esteso nel 1866 alle provincie venete per due ragioni: l'una perchè effettivamente come sussiste, in causa di talune disposizioni essendo stato completato quando le provincie venete non facevano parte del regno d'Italia, per alcune disposizioni, dico, quel Codice non potrebbe essere attuato nelle provincie venete, così come trovasi; l'altra ragione si è perchè, dovendosi riformare alcuni articoli ed aggiungervi alcune nuove disposizioni, era naturale che il ministro studiasse il mezzo per riformare alcune altre disposizioni, alcuni altri articoli del Codice medesimo.

Su quest'argomento, ho l'obbligo di sapere qualche cosa, poichè nel 1865 venni delegato dal Ministero della marina a prendere parte ai lavori della Commissione per l'unificazione legislativa in quella parte appunto che concerneva il Codice della marina mercantile e per quella parte del Codice di commercio che ha relazione col Codice della marina mercantile. In quell'epoca bisognava evidentemente agire con qualche sollecitudine; il Codice della marina mercantile approvato dal Senato non era stato discusso dalla Camera dei deputati. Per conseguenza alcune modificazioni, quantunque riconosciute utili, non vennero per questa semplice circostanza introdotte. Nel 1866 l'onorevole Depretis, allora ministro della marina, nominò una Commissione allo scopo di rivedere il Codice della marina mercantile e di proporre tutte le riforme delle quali esso aveva bisogno. Vi erano alcuni membri di questa Camera che facevano parte di quella Commissione. Vi era tra gli altri l'onorevole Biancheri (avvocato), il quale mi pare trovisi ora al banco della Commissione. Questa Giunta ha ultimato il suo lavoro fin dal 1867, e tal lavoro si deve trovare al Ministero della marina. Per questi motivi, dovendosi toccare il Codice della marina mercantile, credo che convenga toccarlo in tutte quelle parti nelle quali da molti si reclama una modificazione. Alcune delle riforme alle quali accenno non riguardano soltanto le provincie venete, ma riguardano tutte le coste e la marineria italiana.

L'onorevole ministro della marina ha testè presentato degli articoli addizionali, quegli articoli che l'o-

norevole Panattoni nella sua relazione ci dice che il Ministero aveva intendimento di presentare. Però io mi permetto di osservare all'onorevole ministro della marina, come con questi articoli che ora propone di aggiungere senza che abbia preceduto sui medesimi veruna discussione, verun esame, come in taluno di questi articoli, ripeto, vengano toccate questioni importantissime intorno alla leva marittima.

Coll'alinea terzo dell'articolo che egli ha presentato, probabilmente tutte le categorie dei barcaioli, dei battellanti e di quelli che si chiamano gondolieri delle lagune di Venezia, tutti codesti individui i quali, a tenore del Codice per la marina mercantile, dovrebbero appartenere alla gente di mare, codesti individui probabilmente sarebbero abbandonati alle leve di terra.

È questa una questione alquanto seria e piuttosto grave sulla quale è impossibile oggi decidersi, così su due piedi. Molti di noi hanno ricevuto una petizione dei pescatori di una parte della Sicilia. Quei poveri pescatori domandano alcune riforme al Codice della marina mercantile. Veramente io non approvo tutti i considerandi di quella petizione. Però la riforma che viene chiesta in quella petizione, che molti di noi avranno letta, riguarda un articolo del Codice, sul quale appunto la Commissione per l'unificazione legislativa del 1865 aveva portata una certa attenzione, ma che non ha voluto modificare perchè probabilmente occorreva allora modificare molti altri articoli.

Io cito questo fatto, perchè, toccandosi il Codice della marina, è necessario toccarlo in modo che si sappia come lo si tocca, mediante una discussione fatta in tutte le forme che prescrive il regolamento. Quindi prego l'onorevole ministro a non volere insistere su quest'aggiunta che ha proposta, perchè se ho fatto ora alcune obiezioni così all'improvviso, studiandola bene, ve ne sarebbero probabilmente ben altre da aggiungere.

E siccome io sono convinto che egli ha presentata quest'aggiunta solo nello scopo di potere sollecitamente estendere alle provincie venete il Codice di marina mercantile; e siccome d'altra parte questo Codice, essendo compreso in questo articolo, non andrà in vigore nelle provincie venete che al 1° luglio 1870, egli certamente ha tutto il tempo per potere formare un progetto di legge speciale, come dovrà fare il ministro di grazia e giustizia per altre riforme che si possano scorgere necessarie ad altri Codici. Parmi quindi che sia più opportuno di fare in questa maniera.

E dirò di più: io credo che anche il ministro di grazia e giustizia sia interessato ad accettare la proposta sospensiva che faccio sull'aggiunta del ministro di marina, in quanto che potrebbe succedere che, per l'introduzione di nuove disposizioni che non hanno che

far nulla con questa legge, si trovi un maggior numero di deputati che votino contro la medesima.

PIRONTI, *ministro di grazia e giustizia*. Pare che l'onorevole Maldini si sia molto allarmato di questa aggiunta proposta dall'onorevole mio collega della marina, d'accordo coll'onorevole mio predecessore, come se dalla medesima ne dovessero venire gravi conseguenze alle condizioni dei barcaiuoli, dei navicellai, di quelli insomma che fanno il servizio dei canali della laguna, e che non sono propriamente marinai, che non sono propriamente uomini dediti al mare, a cui provvede il Codice della marina mercantile, ma che sono piuttosto inservienti privati.

Ora se l'onorevole Maldini vuole esaminare freddamente la portata di codesta proposta, troverà che essa mira appunto a provvedere onde la condizione di coloro sia perfettamente guarentita e assicurata, che cioè non siano soggetti a quelle prescrizioni generali che il Codice della marina mercantile impone ai barcaiuoli, ai navicellai, a tutta la gente di mare.

Infatti, che dice l'articolo proposto dal mio onorevole collega? Che, « per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del Codice per la marina mercantile, il Governo del Re è autorizzato ad operare con decreto reale le corrispondenti aggiunte o modificazioni alle tabelle numero 1 e 2, annesse al Codice stesso, nello scopo di coordinare e stabilire nel littorale veneto l'amministrazione delle capitanerie dei porti. »

L'articolo 2 provvede ai compartimenti del litorale del regno, ed è soggiunto nel medesimo che sono compresi sotto questa disposizione solamente i luoghi d'ancoraggio, solamente i luoghi dove possono essere condotte navi da guerra. Ed è evidente che questo alto diritto doveva essere riservato al Governo. Ma poi il servizio dei canali in questi veicoli, in queste strade acquee attraverso alla città, non è certamente compreso in questa parte dell'articolo.

Di più, l'articolo 3 a che cosa provvede? Provvede alla istituzione delle capitanerie dei porti, alla quale sarebbe sottratta la condizione dei marinai nei luoghi non destinati ad ancoraggio o stazioni di navi.

L'articolo suona così:

« Per il servizio tecnico ed amministrativo della marina mercantile viene istituito un unico corpo denominato delle capitanerie di porto, che si compone di capitani, di ufficiali, di applicati, ecc. Il numero, la graduazione, lo stipendio del personale suddetto sono fissati nella tabella n° 2, annessa a questo Codice. »

Ora soggiungesi nel progettato articolo:

« I canali interni della città (vale a dire quelli che non offrono luogo ad ancoraggio, quelli in cui le navi da guerra non possono pescare), i canali interni della città e delle lagune venete, che non sono destinati ad ancoraggio ed a stazione di navi, dipenderanno dalla ordinaria giurisdizione delle autorità municipali. »

Dunque vede l'onorevole Maldini che, lungi dall'av-

versare le antiche consuetudini ed istituzioni locali, l'articolo progettato dal ministro della marina intende a farle salve per legge, ed a limitare le attribuzioni delle capitanerie di porto e loro dipendenze.

MALDINI. Non è questo che mi preoccupa. L'onorevole ministro di grazia e giustizia non conosce le questioni sulle quali ho parlato. Io sono favorevole all'unificazione, e non è che io cerchi adesso di ritornare al passato, che è bene dimenticare. È anzi con la proposta aggiunta del ministro di marina che si farebbero rivivere quelle prescrizioni che rappresentano il passato austriaco nella Venezia.

PIRONTI, *ministro di grazia e giustizia*. Io non dico che l'onorevole Maldini voglia ritornare al passato, dico che, secondo il progetto di legge non mi pare che la condizione di quella gente, che finora ha potuto liberamente vogare sulle sue gondole sia alterata, perchè, come navicellai dipenderanno sempre dal sindaco di Venezia, dipenderanno sempre dalle autorità civili. Ecco tutto quello che mi pare che contenga il progetto. Ora, non so come questo possa preoccupare tanto l'onorevole Maldini.

Soggiunge poi il progetto:

« Le disposizioni di disciplina e quelle disciplinari portate dal Codice per la marina mercantile non saranno applicabili ai barcaiuoli in servizio di privati, nè a quelli dedicati al servizio interno dei predetti canali. »

Io non potrei qui scendere ai dettagli particolari, a cui ha fatto allusione l'onorevole Maldini, e che non mi pare abbia abbastanza sviluppati, perchè io possa vedere se sono poi tanto in contraddizione colla proposta di legge che fu fatta dall'onorevole mio collega il ministro della marina: ma l'onorevole Maldini vede che la libertà di questa gente e la libertà delle autorità municipali non sono per nulla alterate, e anzi le si lascia libero campo di fare la loro parte e mantenere la loro polizia; si lascia piena indipendenza a quella gente di mare dall'autorità dei capitani di porto e dagli altri ufficiali di marina; e non solo si lascia questa indipendenza, ma non sono obbligati a nessuna delle prescrizioni che riguardano le persone che sono contemplate dal Codice di marina mercantile.

Dopo queste spiegazioni io non credo che l'onorevole Maldini voglia ulteriormente insistere perchè questo che è un progetto naturalmente connesso con quello d'unificazione delle leggi col Veneto, ed aggiungerò che è un seguito del Codice penale che deve essere applicato nel Veneto, sia ulteriormente ritardato.

PRESIDENTE. Siccome si tratta di un articolo unico, diviso in nove numeri, a cui alcuni proporrebbero aggiungere altri, mi parrebbe conveniente di procedere per ordine, e mettere quindi ai voti il punto primo, poi il secondo e così di seguito; altrimenti potrebbe venirne una confusione e si verrebbe anche a perdere tempo. (*Segni di assenso*)

Così, per esempio, l'onorevole Maldini ha portata la discussione sul numero quarto, che si riferisce al Codice della marina mercantile; se andiamo accavallando in tal modo i numeri, finiremo per non intenderci.

Mi pare poi tanto più necessario di seguire questo metodo, che ci sono molti emendamenti che si riferiscono ad uno o ad altro punto.

Dunque rimane inteso che si discuteranno i punti dell'articolo per ordine progressivo e coi singoli emendamenti che loro si riferiscono, e quindi si passerà alle proposte di articoli aggiuntivi.

Giova inoltre ritenere che vi sono altri emendamenti i quali toccano veramente tutto il complesso dell'articolo; quello dell'onorevole Donati, per esempio, che include una questione sospensiva è di questa natura.

Egli propone che all'ultimo capoverso del progetto della Commissione venga sostituito il seguente:

« Esse avranno esecuzione nelle provincie venete e nel Mantovano all'epoca in cui potranno essere contemporaneamente attivati il nuovo Codice penale, non che le modificazioni all'organico giudiziario, al Codice di procedura civile ed al Codice di procedura penale, tracciate nel progetto ministeriale del 18 aprile 1868, numero 185-A. »

E gli onorevoli Giacomelli, Piccoli, Tenani e Lampertico propongono, come ho già avvertito, di aggiungere a quel capoverso le seguenti parole:

«... e la legge per lo scioglimento del vincolo feudale. »

Laonde a me parrebbe che fosse utile e conveniente discutere prima di tutto la proposta Donati perchè, se vogliamo condizionare l'applicazione di questo Codice nelle provincie venete alla contemporanea attuazione di queste riforme, evidentemente diventerà senza applicazione l'articolo della legge, finchè le riforme non siano capaci di essere attuate.

Per conseguenza, se la Camera non ha nulla in contrario, si passerà immediatamente alla discussione della proposta Donati.

Ha la parola l'onorevole Donati per sviluppare il suo emendamento.

DONATI. In questo caso io pregherei la Presidenza a volermi permettere di parlare domani, perchè oggi l'ora è già così tarda che non potrei sviluppare tutto il mio argomento.

Voci. A domani! a domani! Parli! parli!

PANATTONI, relatore. Io vorrei pregare l'onorevole Donati a dirci se egli insiste nel concetto sospensivo, perchè allora il suo emendamento prenderà una importanza; ma, se egli non esprime che degli affidamenti affinchè si faccia quel tanto che egli desidera compatibilmente coll'opera della Commissione, in questo caso, esso si risolve in una raccomandazione. Dunque spieghi meglio cosa vuol dire.

PRESIDENTE. In tal caso, l'onorevole Donati, senza

perdere il diritto di sviluppare più tardi il suo emendamento, è pregato a rispondere all'invito della Commissione.

DONATI. Io pregherei l'onorevole Panattoni a considerare che il mio non è un ordine del giorno, ma un emendamento, e che la differenza fra quest'ordine del giorno e l'emendamento, io l'ho già notata poco dianzi, quando appunto parlava sull'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Maldini, Brenna ed altri.

Essi si affidavano naturalmente alla sollecitudine della Commissione e speravano che, in quest'intervallo di tempo, fra la pubblicazione e la esecuzione, potessero essere deliberate e messe in attività anche quelle altre riforme a cui si accenna nel loro ordine del giorno.

Ora, io devo con mio rincrescimento dichiarare di non dividere menomamente questa speranza che hanno esternata gli onorevoli Maldini e Brenna.

Io credo che, se noi non stabiliamo con un articolo di legge che il progetto d'unificazione legislativa non possa essere messo in esecuzione se non quando siano votate anche quelle riforme alle quali accenna l'onorevole De Filippo nel suo progetto, io credo, dico, che queste riforme si faranno attendere indefinitamente.

E mi perdoni l'onorevole relatore, ma l'esempio dello scarso lavoro fatto dalla Commissione in questo frattempo è tale che non solo legittima, ma rende ineluttabile questo timore.

PRESIDENTE. L'onorevole Donati dà dunque un preciso significato sospensivo al suo emendamento.

Voci a destra. A domani! a domani!

Voci a sinistra. No! no! Parli! Non siamo più alla discussione generale!

PRESIDENTE. No, non siamo più alla discussione generale, ma si tratta di un emendamento all'articolo che ha per effetto la sospensione dell'attuazione del medesimo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito per una mozione d'ordine.

LOVITO. Io fo presente alla Camera come poco fa, sulla proposta dell'onorevole Chiaves, la Camera ha rimandato un ordine del giorno firmato da parecchi nostri colleghi, il quale aveva anche un significato più o meno sospensivo...

Voci a destra. No! no!

LOVITO... o almeno presentava il dubbio della sospensione: e questo perchè la Camera aveva deciso di passare alla discussione dell'articolo, e quindi di rimandare ogni ordine del giorno ed ogni sospensione.

Ora, se la proposta dell'onorevole Donati tende a rimettere in campo una questione sospensiva, io metto innanzi la questione pregiudiziale, appunto perchè la Camera ha votato di passare alla discussione dell'articolo. Questo io intendeva di dire.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Lovito, bisogna mettere in chiaro le cose. Appunto in occasione dell'or-

dine del giorno dell'onorevole Maldini ed altri si era sollevato il dubbio se fosse sospensivo, e se, per conseguenza, dovesse precedere la discussione dei singoli punti; ma la spiegazione che ha dato l'onorevole Maldini, a nome anche dei suoi colleghi che l'avevano firmato, ha tolto affatto a quell'ordine del giorno la qualità sospensiva, perchè lo ha ridotto ad una mera raccomandazione alla Commissione. E per questo l'onorevole Chiaves ha sostenuto, e la Camera unanimemente ha acconsentito che fosse rinviato alla fine della discussione della legge, come suol farsi di simili raccomandazioni.

Invece l'onorevole Donati sostiene, colla sua proposta, che l'applicazione della legge non si può fare se non sotto questa condizione. Sono quindi due cose intieramente diverse.

L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

LOVITO. La storia dell'incidente è quale l'onorevole presidente l'ha fatta, ma è vero altresì che la Camera, deliberando di passare alla discussione dell'articolo, ha escluso ogni pensiero di sospensione, e conseguentemente ha avvolta in questa votazione, non solo la proposta dell'onorevole Donati, ma ogni altra mozione la quale potesse avere un carattere simile; altrimenti la Camera non sarebbe passata alla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Rattazzi.

RATTAZZI. Io voleva dire precisamente, che se l'onorevole Donati intendeva fare una mozione sospensiva doveva proporla prima che si passasse alla votazione dell'articolo; perchè una volta che la Camera ha deciso di passare alla votazione dell'articolo, non può più ammettersi la sospensione del progetto di legge. Dirò dunque che, quando gli onorevoli Chiaves e Maldini avevano dichiarato che non intendevano si desse un carattere sospensivo al loro ordine del giorno il quale mirava solo a fare una raccomandazione, se l'onorevole Donati aveva intenzione di fare egli stesso direttamente una mozione sospensiva, doveva farlo allora; ma, lo ripeto, dopo che la Camera, ritenendo la dichiarazione degli onorevoli Maldini e Chiaves, ha dato il carattere non sospensivo, ma di semplice raccomandazione a quell'ordine del giorno, la questione della sospensiva rimane tolta di mezzo.

Signori, mi pare che questa discussione, che si agita da tre giorni, avrebbe forse dovuto terminarsi molto più presto; poichè non c'era che una questione, ed una questione politica, cioè vedere se era conveniente che le leggi che regolano le altre parti d'Italia dovessero essere estese alle provincie venete, senza entrare a discutere ora se le leggi fossero più buone le une che le altre. Ora, dopo che si è discusso per tre giorni e che la Camera ha deciso che si passi alla discussione dell'articolo, veggio che si ritorna indietro e si pone nuovamente in campo la questione sospensiva.

In questo modo non la finiremo più, non si voterà questa legge, e continueremo a perdere il tempo anche in questa discussione, come si è pur troppo fatto nel corso di questa Sessione.

CHIAVES. Mi pare che non possa dirsi sospensiva...

DONATI. Precisamente; è un emendamento nel tempo.

CHIAVES... qualunque sia l'interpretazione che abbia creduto di dargli l'onorevole presidente. Per essere sospensiva la proposta Donati converrebbe che, quando fosse approvata, non si discutesse più questa legge; ma invece, votata anche la proposta Donati, si seguirà a discutere l'articolo.

La proposta Donati non riflette che il tempo in cui dovrebbe andare in attuazione il progetto di legge; ora questo è l'oggetto di un emendamento a quell'articolo il quale tratta dell'epoca in cui debba entrare in attività la legge. Quindi non credo sia ora il caso di parlare della proposta Donati: questo volevo dire. Ora è quindi il caso di continuare la discussione sopra l'articolo; quando l'articolo sarà finito, quando saremo a parlare dell'epoca in cui la legge che si sarà votata debba andare in esecuzione, allora verrà opportuna la proposta Donati, la quale sarebbe come un emendamento qualunque; quindi io non sono nel senso delle idee manifestate dall'onorevole Donati, piuttosto propenderei per l'opinione di coloro i quali dicono: non frammettiamo ora alcuna discussione sull'ordine del giorno Donati, perchè qui non ci ha a che fare, inoltriamoci nella legge, si vedrà poi quando l'articolo sarà votato se sarà il caso di discutere ed ammettere quell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati per fare una dichiarazione.

DONATI. Io veramente debbo ringraziare innanzi tutto l'onorevole Chiaves di avere esattamente interpretato il concetto che mi ha mosso allora quando ho presentato questo emendamento al progetto della Commissione. Io non ho mai creduto di fare una questione sospensiva, ma unicamente di variare il tempo in cui, secondo l'avviso della Commissione, questo progetto di legge avrebbe dovuto andare in esecuzione.

Io poi mi sono appellato poco fa alla cortesia dei miei colleghi e l'invoco nuovamente perchè mi permettano di fare domani il mio discorso, dovendomi estendere in un ordine un po' vasto d'idee e di considerazioni.

Non mi muove poi l'osservazione fatta dall'onorevole Rattazzi, che già da due giorni la Camera discute sopra quest'argomento; io credo che il tempo che impiega la Camera in discussioni di questa natura non sia mai tempo perduto. Credo non sia un buon sistema quello di promulgare e far eseguire le leggi a suono di tamburo battente, come si è fatto altra volta, specialmente in Lombardia.

Per queste ragioni io credo di dover insistere nel-

l'emendamento che ho proposto, e prego la Camera di permettermi di svolgerne domani le ragioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisanelli.

PISANELLI. Mi riferisco alle osservazioni fatte dal deputato Chiaves.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cicarelli.

CICARELLI. (*Della Commissione*) Bisogna convenire, o signori, che nell'emendamento dell'onorevole Donati vi ha una sospensiva, non nell'apparenza, sì bene nella sostanza.

Non occorre dissimularlo, o signori, egli è chiaro che non si voglia l'unificazione legislativa nel Veneto; e però si mettono innanzi diversi ordini di idee che convergono allo stesso fine, a non volere cioè che questo progetto di legge si votasse.

(*Interruzioni a bassa voce del deputato Biancheri, avvocato.*)

Bisogna chiamar le cose, come dice benissimo l'onorevole Biancheri, coi nomi propri, e non sostituire le tergiversazioni alla realtà dei fatti.

L'emendamento in esame è concepito così:

« Esse avranno esecuzione nelle provincie venete e nel Mantovano all'epoca in cui potranno essere contemporaneamente attivati il nuovo Codice penale, nonché le modificazioni all'organico giudiziario, al Codice di procedura civile, ed al Codice di procedura penale tracciate nel progetto ministeriale del 18 aprile 1868, n° 185-A. »

In altri termini, o signori, significa, fino a che non avrete fatta la modificazione di tutti questi Codici, non si farà l'unificazione legislativa del Veneto. Ma la Commissione, cui ho l'onore di appartenere, non è incaricata di modificare i Codici, o di compilarli in una maniera più perfetta, ma tiene il mandato esclusivamente di riferire intorno all'ordinamento giudiziario. Onde, sino a che un progetto di legge in questo senso non sia presentato, l'emendamento dell'onorevole Donati non può ricevere altro significato che quello di una vera sospensiva.

In quanto a me, signori, reputo impossibile che buoni Codici possano uscire da Assemblee legislative. La storia chiarisce questa verità, ed io ho il coraggio di dichiararlo francamente e lealmente. E l'onorevole Donati convinto di ciò è venuto a mettere fuori il suo emendamento, il quale, per le cose discorse, equivale al rigettamento della legge. (*Bene! al centro*) Quel che non si è potuto ottenere direttamente, vuoi ottenere indirettamente. (*Bene! al centro*)

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ondes ha la parola.

D'ONDES-REGGIO VITO. Signori, ora non c'è da esaminare il merito dell'emendamento, la questione è solamente se mai sia d'uopo che prima si discuta e si deliberi sopra questo emendamento, e poi si passi alla discussione e deliberazione degli articoli della legge.

Ma prima voglio dire all'onorevole Cicarelli che una sua proposizione veramente mi ha sorpreso, cioè che la riforma di tutte le leggi di cui si parla non possa essere opera del Parlamento. (*Rumori*)

CICARELLI. Domando la parola per un fatto personale. (*Mormorio d'impazienza a destra*)

Voci. Che non si possa fare subito codesta riforma!

D'ONDES-REGGIO VITO. Ho inteso male; non si può mai sentir bene, facendosi sempre rumori; ma che non possa farsi subito codesta riforma non sarà un male certamente, poichè, per essersi fatte molte cose troppo presto, il paese è in pessime condizioni morali, giuridiche e finanziarie.

Voci. La chiusura! la chiusura!

D'ONDES-REGGIO VITO. Signori, abbiate pazienza, ascoltate poche parole.

È d'uopo che questo emendamento, qualunque sia il suo merito, venga discusso e messo ai voti prima degli articoli della legge, perchè può essere benissimo che molti accolgano gli articoli della legge quando questo emendamento sia stato accolto, ed invece li rigettino quando questo emendamento sia stato rigettato.

Ma, o signori, è forse una novità che, quando vi sieno uno o più emendamenti ad uno o più articoli di legge, prima si deliberi sugli emendamenti e poi sugli articoli? È ciò che si è fatto sempre, è ciò che è conforme alla logica, e diversamente non si può fare.

MASSARI G. Io volevo dire precisamente quello che ha detto l'onorevole D'Ondes-Reggio; mi pare che la questione non debba oggi aggirarsi sul vedere se l'emendamento Donati abbia un motivo od un altro, se debba o no essere adottato; si tratta di sapere se debba essere discusso.

Ecco tutto, ed io trovo anche inopportuni gli argomenti allegati dall'onorevole Cicarelli.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito propone la questione pregiudiziale sulla proposta del deputato Donati e sopra ogni altra sospensiva.

Voci. Ai voti! ai voti!

CHIAVES. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io pregherei l'onorevole Donati a voler ritirare il suo ordine del giorno e formulare un articolo di legge per presentarlo poi a suo tempo, poichè un ordine del giorno come quello certamente non potrebbe aver luogo se non sotto quell'aspetto sotto il quale noi riteniamo possa essere accettato.

L'onorevole Cicarelli poi, me lo permetta, ha confuso la questione sospensiva, colla quale si rinvia la discussione, colla proposta sospensiva colla quale si rimanda l'attuazione di una legge.

Io mi associo poi pienamente con lui, quando ha detto che l'effetto della proposta Donati è quello di rimandare l'attuazione della legge alle calende greche; e per questo io sarei anche in obbligo e in diritto,

dopo che la Camera è venuta alla discussione degli articoli, di proporre l'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta dell'onorevole Donati, quand'egli la mantenesse in siffatti termini.

Senonchè si rimedia a tutto quando l'onorevole Donati ritiri la sua proposta come ordine del giorno, e ne faccia argomento di un articolo apposito, il quale potrà poi avere a suo tempo tutto lo sviluppo e la più ampia discussione.

PRESIDENTE. Ma è un emendamento, non è un ordine del giorno.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Donati ha la parola per un fatto personale.

DONATI. Io volevo rispondere all'onorevole Chiaves quando diceva che questo emendamento da me proposto si assomigliava alla proposta di rimandare alle calende greche la legge; scusi l'onorevole Chiaves, e prima di giudicare il mio emendamento, attenda almeno che ne abbia esposte le ragioni.

L'onorevole De Filippo stesso ha enunciato il concetto che quelle riforme dovevano essere il necessario accompagnamento colla unificazione legislativa del Veneto.

In conseguenza vede la Camera che la mia proposta non equivale a rimandare alle calende greche, perchè non dipenderà che dal buon volere della Commissione e del Governo di promuovere subito la discussione di queste riforme, le quali volute che sieno dalla Camera, la legge di unificazione potrà andare tosto in esecuzione.

Quindi la mia proposta non ha altro scopo che d'indurre il Governo e la Commissione a sollecitare tutte quelle riforme che noi crediamo necessarie nelle leggi attuali.

DI SAN DONATO. Non avete fiducia nel Ministero!

Voci. La chiusura! ai voti!

BIANCHERI, avv. (Della Commissione) Io vorrei far osservare alla Camera come la proposta del deputato Donati in sostanza venga e riassumersi in una proposta contraria alla legge medesima (*Voci: Sì!*), ed allora vorrei pregare l'onorevole Donati a volerle dare un'altra formola, perchè dire che la legge non avrà applicazione sino a tanto che non saranno andate in esecuzione le nuove riforme, equivale a dire che nè il Codice penale nè il Codice di procedura penale sieno applicati nel Veneto. L'onorevole Donati debbe proporre che si modifichi la legge che si discute in questo senso che nè il Codice di procedura civile nè il Codice di procedura penale debbano essere estesi al Veneto, ma che debba esservi estesa soltanto la legislazione civile. Se noi coll'articolo primo mandiamo ad estendersi nel Veneto i Codici che sono in vigore in Italia, e poi concludiamo col dire che non andranno in vigore se non quando saranno riformati, prendiamo una

deliberazione apertamente contraddittoria. Mi pare che la cosa debba essere bene chiarita.

D'altra parte l'onorevole Donati vorrebbe che quest'unificazione legislativa non sortisse il suo effetto sinchè la Commissione non abbia compiuto il suo lavoro. Ma, come già fece osservare l'onorevole Cicarelli, la Commissione non ha avuto per mandato di studiare il Codice penale ed il Codice di procedura penale; quindi, se ella lo facesse, uscirebbe completamente dalle sue attribuzioni. Infatti il mandato di cui fu la Commissione investita dalla Camera sta racchiuso in questi termini: estendere al Veneto i Codici che attualmente sono in vigore in tutta Italia.

Crede l'onorevole Donati che quando la Commissione venisse ad estendere il proprio lavoro ad una nuova circoscrizione giudiziaria, che ciò costituirebbe l'indispensabile coronamento dell'edificio legislativo?

Ho troppa fede nell'ingegno dell'onorevole Donati per credere che tale sia il suo pensiero. L'unificazione legislativa sta da sè indipendentemente da qualsiasi sistema.

DONATI. Mi permette uno schiarimento?

BIANCHERI, avvocato. Parli pure!

DONATI. Non ho domandato cose vaghe, indistinte, mi sono limitato a domandare...

Voci a sinistra. Non ha la parola!

MASSARI G. Val meglio tacere.

PRESIDENTE. La questione è semplicissima.

In ultima analisi l'onorevole Donati presentò un emendamento il quale impedisce l'attuazione di questa legge finchè non si verificchino date condizioni. Ora, senza ritornare sulla questione se, cioè, sia sospensiva o no la proposta del deputato Donati, rimane inteso che si discuterà numero per numero l'articolo della proposta di legge; e quando s'arriverà a quella parte che l'onorevole Donati vuole esclusa, il suo emendamento sarà dalla Camera discusso come ogni altro.

PIRONTI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per una semplice spiegazione.

Voci. A domani! a domani!

PIRONTI, ministro di grazia e giustizia. Io osservo che emendamento suona riforma della formola di un articolo che è già in discussione. Ora emendamento in questo senso, nel senso che intende l'onorevole Donati, non mi pare che possa essere quello che ha presentato.

Facendo seguito poi a quello che era osservato molto appositamente dall'onorevole Biancheri, membro della Commissione, vorrei ricordare alla Camera come una delle condizioni messe dall'onorevole Donati sia la riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale, mandato che non ha la Commissione e di cui la Commissione non potrebbe giammai occuparsi, e soggiungo che testè da questo banco il ministro di grazia e giustizia ha dovuto dichiarare, ad occasione di una interrogazione dell'onorevole Sanmi-

niatelli, che, per quanto egli sia desideroso di affrettare gli studi e i lavori perchè prontamente un Codice penale sia elaborato per accomunarlo a tutta l'Italia, tuttavia non potrebbe entrare in nessuna compromissione di tempo nè determinare fin d'ora quando possa essere pronto.

Consequentemente vegga bene l'onorevole Donati che, se il suo emendamento proposto è condizionato a questo estremo, questo estremo non può accettarsi perchè è un estremo impossibile, di cui non si può prendere fin d'ora nessun impegno.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che domani c'è il Comitato privato pel rinnovamento del suo Seggio ed è fissato alle ore 11.

Domani seduta pubblica alle 2.

La seduta è levata a ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge:

Computo delle campagne di guerra di militari riformati;

Iscrizione nel Gran Libro delle obbligazioni della già società della ferrovia Torino-Cuneo-Saluzzo;

Deroga alla legge 7 luglio 1866 in ciò che riguarda la Badia di San Martino presso Palermo;

Estensione agl'impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie del condono del biennio;

Codice penale militare marittimo;

2° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa delle provincie venete e mantovana.

Discussione dei progetti di legge:

Trattato di commercio colla Repubblica di Nicaragua;

Proroga di esenzione di tassa per l'affrancazione delle enfiteusi nel Veneto e nel Mantovano.